



Misure d'accompagnamento dell'art. 121a Cost.: potenziamento delle misure integrative a favore dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente

Rapporto del Consiglio federale in risposta al postulato Tornare (14.3523) del
19 giugno 2014 «Integrazione degli immigrati nel mercato svizzero del lavoro»

Berna, 18 dicembre 2015

Sintesi

A fronte della sua demografia, al confronto internazionale la Svizzera contribuisce in maniera significativa all'accoglienza di persone bisognose di protezione. La partecipazione di queste persone alla formazione e alla vita economica, a una coabitazione pacifica e alla prevenzione dell'emergenza di società parallele e conflitti riveste pertanto una grande importanza.

Mandato d'esame delle misure d'accompagnamento per l'attuazione dell'articolo 121a della Costituzione federale (Cost.): l'11 febbraio 2015, nel quadro delle proprie proposte in vista di sfruttare meglio il potenziale interno di manodopera e contribuire così all'attuazione dell'articolo 121a Cost. (iniziativa contro l'immigrazione di massa), il Consiglio federale ha impartito diversi mandati¹. Nello specifico, ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di esaminare, in collaborazione con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), se sarebbe opportuno un potenziamento delle misure integrative per le persone ammesse provvisoriamente e per i rifugiati, in quale misura consentirebbe di conseguire dei risparmi e in che modo tali misure andrebbero concretizzate. A questo proposito occorre vagliare, in particolare, il miglior uso delle strutture in essere nell'ottica di un siffatto potenziamento. I crediti concessi dalla Confederazione per la promozione dell'integrazione aumenteranno al più presto nel 2018. I risultati del mandato d'esame saranno consegnati in un rapporto e presentati al Consiglio federale entro la fine del 2015.

Interventi parlamentari: a fronte del numero crescente di rifugiati e persone ammesse provvisoriamente che soggiornano a lungo termine in Svizzera, diversi interventi parlamentari chiedono al Consiglio federale di migliorare l'integrazione professionale sfruttando pienamente il potenziale rappresentato da questa manodopera presente sul territorio nazionale e di ridurre la dipendenza di queste persone dall'aiuto sociale. Il programma pilota da mettere in campo nel quadro del presente rapporto e finalizzato a potenziare le misure integrative a favore dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente, soddisfa le richieste del postulato Tornare (14.3523) del 19 giugno 2014 «Integrazione degli immigrati nel mercato svizzero del lavoro», della mozione Grunder (15.3141) del 17 marzo 2015 «Migliorare l'integrazione dei richiedenti l'asilo nel mercato del lavoro», della mozione Munz (15.3653) del 18 giugno 2015 «Formazione per i rifugiati ai fini dell'integrazione durevole nel mercato del lavoro» e del postulato Pfister (15.3955) del 24 settembre 2015 «Migliorare l'integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente». Il presente rapporto propone di togliere di ruolo il postulato Tornare (14.3523), adottato dal Consiglio nazionale il 26 settembre 2014.

Misure in essere e necessità d'intervenire: il presente rapporto delinea anzitutto la situazione odierna e le misure in essere nei settori della promozione dell'integrazione, dell'aiuto sociale, dell'assicurazione contro la disoccupazione e della formazione professionale. Presenta altresì i progetti in atto, sviluppati negli scorsi anni dalle strutture esistenti, in stretta collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro (p. es. ristorazione, ramo principale e rami accessori dell'edilizia). Il rapporto evidenzia inoltre le misure richieste e lo fa basandosi su diversi studi, lavori e raccomandazioni elaborati di recente dalla Confederazione e dai Cantoni. Tra questi lavori preliminari figurano, in particolare, lo studio «Tasso d'occupazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente sul mercato del lavoro svizzero», pubblicato nell'aprile 2014 e commissionato dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), il rapporto dell'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL) e dell'Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM) «Integrazione professionale dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente – Analisi e raccomandazioni» della primavera 2015 e i risultati del colloquio

¹ <http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/aktuell/news/2015/2015-02-110.html>

dell'11 settembre 2015 cui hanno partecipato rappresentanti delle autorità cantonali (autorità del lavoro, della migrazione e dell'integrazione, servizi di coordinamento dell'asilo, autorità competenti in materia di formazione professionale), delle istituzioni di formazione professionale e delle organizzazioni del mercato del lavoro di diversi settori economici.

Programma pilota: il rapporto propone quindi un programma pilota sull'arco di quattro anni (dal 2018 al 2021) da realizzare nel quadro dei programmi e progetti di importanza nazionale (PPIM) e da finanziare grazie al credito per la promozione dell'integrazione. La pertinente base giuridica è data dall'articolo 55 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), in combinato disposto con l'articolo 17e dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'integrazione degli stranieri (OIntS, RS 142.205).

Obiettivi del programma: il progetto mira ad accrescere il tasso d'attività delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati, ovvero un'integrazione migliore e più rapida di queste persone nel mercato del lavoro. Nella maggior parte dei casi, questi due gruppi di persone non dispongono ancora pienamente delle attitudini richieste per accedere direttamente al mondo del lavoro. Oltre alle competenze linguistiche, alla cultura generale, all'esperienza e alle competenze professionali e alla capacità di sormontare i problemi di salute, la capacità delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati d'inserirsi nel mercato del lavoro dipende da fattori quali l'affidabilità, il senso dell'organizzazione, la consapevolezza della necessaria qualità e tutta una serie di altri comportamenti richiesti dalla realtà lavorativa svizzera. L'esperienza dimostra che per conseguire un miglioramento di queste competenze linguistiche, professionali, tecniche e sociali occorre procedere gradualmente e sul lungo periodo, grazie ad esperienze nella pratica o in situazioni simili alla pratica.

Il programma pilota consta di due sotto-programmi:

In primis, nel quadro di un pretirocinio d'integrazione, un massimo di 1000 persone ammesse provvisoriamente o di rifugiati (l'anno) beneficeranno di una formazione specifica in vista dell'acquisizione delle competenze professionali e linguistiche richieste per ottenere un impiego. La SEM converrà il programma pilota d'intesa con la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), in collaborazione con i servizi cantonali responsabili. Per questo programma pilota, la Confederazione fa appello non soltanto ai Cantoni ma anche alle organizzazioni del mondo del lavoro. Per il successo del programma sarà imprescindibile una stretta collaborazione tra gli attori coinvolti. È mantenuta l'attuale ripartizione dei ruoli fra i diversi partner associati: il pilotaggio e la responsabilità del progetto incombono ai Cantoni, mentre i servizi cantonali coordinano i vari processi. Favorendo la sostenibilità e lo sfruttamento delle sinergie, il programma pilota corrobora altresì la collaborazione interistituzionale tra gli uffici preposti alla migrazione, all'integrazione, all'aiuto sociale, alla formazione professionale e al mercato del lavoro, colmando le lacune in termini di offerta. Le organizzazioni del mondo del lavoro sono partner del progetto e saranno intimamente associate al suo sviluppo e alla sua attuazione. Gli organismi incaricati della formazione professionale rappresentano gli organi operativi in cui vengono applicate le misure.

I promotori del progetto che beneficiano di contributi finanziari della Confederazione devono osservare un certo numero di obiettivi e criteri, nello specifico:

- collaborazione tra strutture statali ed economia;
- collaborazione interistituzionale orientata ai processi tra i vari servizi cantonali: selezione delle persone in base a una valutazione del potenziale e a uno smistamento, chiara gestione dei casi, accompagnamento in vista di un'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro;
- pretirocinio d'integrazione: misure di qualificazione vicine al settore economico (segnatamente nelle strutture della formazione professionale di base o di altre istituzioni di formazione vicine ai settori economici): offerte di formazione sull'arco di un anno circa, incentrate sui bisogni del mercato di ciascun settore economico,

- miglioramento delle competenze linguistiche e acquisizione di esperienza pratica nel quadro di uno stage professionale;
- sostegno alla candidatura e collocamento sul mercato del lavoro primario, segnatamente grazie alle strutture in essere degli uffici di collocamento.

In secondo luogo, il programma pilota è finalizzato all'apprendimento precoce della lingua locale durante la procedura d'asilo per richiedenti che hanno buone probabilità di permanere in Svizzera (al momento, p. es. i Siriani e gli Eritrei). Lo scopo è di consentire a un migliaio di persone di acquisire tempestivamente le conoscenze linguistiche necessarie (ameno livello A2 del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue [QCER]²) per seguire un programma intensivo di qualificazione professionale o per accedere al mercato del lavoro. Nell'ottica del riassetto del settore dell'asilo, per questa seconda parte del programma è prevista una valutazione specifica. Occorrerà stabilire se la promozione linguistica precoce e intensificata delle persone in procedura d'asilo allargata migliori la coabitazione sul luogo di residenza e prepari queste persone ad accedere al mercato del lavoro; occorrerà altresì evidenziare gli altri effetti connessi.

Se il pretirocinio (misura di qualificazione professionale) riguarda persone titolari di un permesso di dimora (permesso B) o ammesse provvisoriamente (permesso F), l'apprendimento precoce della lingua è rivolto dal canto suo ai richiedenti l'asilo (permesso N). Il programma pilota verte pertanto su due elementi distinti, sebbene, gioco forza, intimamente connessi e quindi da coordinare tra loro.

I contributi finanziari concessi nel quadro del programma pilota sono destinati alla promozione del gruppo target dei rifugiati riconosciuti, delle persone ammesse provvisoriamente, ovvero dei richiedenti l'asilo con buone probabilità di permanere a lungo termine in Svizzera. Di norma, questo gruppo target presenta esigenze specifiche per quanto attiene alla capacità lavorativa e di guadagno. Si pensi in particolare alla necessità di migliorare le competenze linguistiche. È tuttavia concepibile e addirittura logico che le offerte messe in campo durante il programma pilota siano estese, a medio o lungo termine, anche ad altri gruppi di persone nel quadro dell'aiuto sociale o all'infuori dell'aiuto sociale.

Attuazione: il programma sarà predisposto tra il 2016 e il 2017 in stretta collaborazione tra servizi federali, Cantoni e altri partner del programma. Il progetto sarà realizzato in concomitanza con la seconda fase dei programmi d'integrazione cantonali PIC, che si svolgerà dal 2018 al 2021. Per esperienza si può dare per acquisito che il numero di 1000 persone ipotizzato non sarà raggiunto di primo acchito. L'estensione del programma sarà graduale e durante i primi anni si riuscirà a raggiungere soltanto 800 posti per anno di programma.

L'attuazione del programma pilota dev'essere accompagnata da una vigilanza continua sul tasso di attività e sul tasso di beneficiari dell'aiuto sociale (monitoraggio del tasso d'attività); ci si astiene dal mettere in campo un'ulteriore procedura di rilevamento burocratica e onerosa.

Contributi federali: ci si aspetta che i Cantoni e gli altri partner del programma finanzino con mezzi propri una parte dei costi, giacché a medio o lungo termine trarranno beneficio dai vantaggi conseguiti grazie al programma. La partecipazione federale al programma è pertanto calcolata in modo tale da coprire al massimo la metà dei costi. Per motivi di economia amministrativa, la Confederazione verserà i propri contributi sotto forma di importi forfettari. Per il pretirocinio d'integrazione (qualificazione professionale) è previsto un importo forfettario di 13 000 franchi per posto/anno.

² <http://www.fide-info.ch/it/fide/sprachniveaus>

Per la promozione linguistica precoce è previsto un importo forfettario di 2000 franchi per posto/anno. Per il periodo 2018-2021 è stato preventivato un credito d'impegno di durata limitata dell'importo di 54 milioni di franchi.

Se le misure saranno attuate in maniera ottimale, si può prevedere che dopo sei anni i contributi federali versati per il programma pilota generano risparmi globali sui contributi per l'aiuto sociale.

Indice

1.	Situazione iniziale e mandato	7
1.1.	Mandato d'esame del Consiglio federale dell'11 febbraio 2015	7
1.2.	Interventi parlamentari.....	7
2.	Lavori preparatori e pianificazione	10
2.1.	Lavori preparatori	10
2.2.	Consultazione.....	11
2.3.	Elementi cardine del piano	12
3.	Situazione odierna e misure	15
3.1.	Situazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente in materia di attività professionale e di aiuto sociale	15
3.2.	Misure per promuovere l'integrazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente	18
3.3.	Misure dell'assicurazione contro la disoccupazione e degli uffici di collocamento.....	20
3.4.	Collaborazione tra promozione dell'integrazione e assicurazione contro la disoccupazione.....	21
3.5.	Misure di formazione professionale	21
3.6.	Conclusione e necessità d'intervento in breve	24
4.	Necessità d'intervento e piano d'attuazione.....	25
4.1.	Collaborazione tra strutture statali ed economia	25
4.2.	Collaborazione interistituzionale orientata ai processi.....	26
4.3.	Pre tirocinio d'integrazione: misure di qualificazione vicine ai settori economici	28
4.4.	Promozione linguistica precoce	31
4.5.	Applicazione	33
5.	Costi e valutazione degli effetti.....	34
5.1.	Contributo federale al programma pilota.....	34
5.2.	Valutazione degli effetti	35
6.	Prossime tappe d'applicazione.....	38
7.	Allegati.....	39
7.1.	Riferimenti e link.....	39
7.2.	Elenco delle abbreviazioni	41

1. Situazione iniziale e mandato

Il 9 febbraio 2014, il Popolo e i Cantoni svizzeri hanno approvato l'iniziativa contro l'immigrazione di massa, pronunciandosi così a favore di una gestione autonoma dell'immigrazione degli stranieri da parte della Svizzera. In virtù delle nuove disposizioni costituzionali (art. 121a e 197 n. 11 Cost.), i trattati internazionali contrari a tale obiettivo dovranno essere rinegoziati e adeguati conseguentemente.

1.1. Mandato d'esame del Consiglio federale dell'11 febbraio 2015

L'11 febbraio 2015, il Consiglio federale ha adottato, simultaneamente all'avamprogetto della nuova legislazione sugli stranieri in applicazione della nuova disposizione costituzionale e al mandato definitivo per i negoziati con l'UE, una serie di misure complementari per sfruttare meglio il potenziale della manodopera presente in Svizzera. A tal fine ha invitato il DFGP a esaminare, in collaborazione con il DEFR, in che misura le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro potrebbero essere incaricate di sostenere l'integrazione professionale delle persone rientranti nel settore dell'asilo (rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente). Il DFGP è chiamato a consegnare il proprio rapporto al Consiglio federale entro la fine del 2015. I crediti concessi dalla Confederazione alla promozione dell'integrazione aumenteranno al più presto nel 2018.

1.2. Interventi parlamentari

La questione del miglioramento dell'integrazione dei migranti e, in particolare, delle persone rientranti nel settore dell'asilo (rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente) è stata oggetto anche di diversi interventi parlamentari, ossia:

14.3523 – Postulato di Manuel Tornare del 19 giugno 2014: Integrazione degli immigrati nel mercato svizzero del lavoro

(adottato il 26 settembre 2014)³

Questo il testo depositato: «Il Consiglio federale è incaricato di stilare un rapporto sulle misure concrete volte a migliorare il riconoscimento delle qualifiche e attitudini professionali degli immigrati e ad agevolare il loro accesso alle offerte di formazione continua allo scopo di migliorare l'integrazione nel mercato del lavoro». Il 20 agosto 2014, il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato. Nella sua giustificazione ha indicato che avrebbe esaminato, in base al piano di attuazione dell'articolo 121a della Costituzione federale del 20 giugno 2014 (Cost.; RS 101), misure volte promuovere e sfruttare meglio il potenziale offerto dai lavoratori indigeni. Tra di esse potrebbero figurare anche misure tese a migliorare l'accesso degli immigrati all'istruzione e al mercato del lavoro.

Le richieste formulate dal postulato Tornare otterranno soddisfazione grazie al programma da sviluppare nel quadro del presente rapporto, i cui obiettivi sono, per l'appunto, di meglio riconoscere le qualifiche professionali dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente e di migliorare il loro accesso al mercato del lavoro e alla formazione continua. Il presente rapporto deve pertanto proporre che il postulato Tornare venga tolto di ruolo.

³ http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143523

15.3141 – Mozione di Hans Grunder del 7 marzo 2015: Migliorare l'integrazione dei richiedenti l'asilo nel mercato del lavoro

(non ancora trattata nel consiglio)⁴

Questo il testo depositato: «Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi legali per migliorare e rendere più efficace l'integrazione dei richiedenti l'asilo nel mercato del lavoro, per esempio mediante un assegno per il periodo di introduzione e/o altre misure finanziarie a favore delle aziende. I datori di lavoro devono poter versare il salario usuale sul mercato per il posto in questione senza essere gravati da oneri salariali supplementari. La differenza con il reddito attuale dei richiedenti l'asilo deve essere coperta dalla Confederazione (assicurazione contro la disoccupazione)».

Il 13 maggio 2015, il Consiglio federale ha respinto la mozione adducendo che, nel caso dei richiedenti l'asilo, più che l'integrazione professionale è generalmente prioritario l'esame dei motivi d'asilo⁵. Nella sua risposta indica inoltre che auspica sfruttare meglio il potenziale delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati che restano durevolmente in Svizzera. Oltre alla prevista soppressione degli ostacoli amministrativi, il Consiglio federale menziona anche il mandato d'esame dell'11 febbraio 2015, cui il presente rapporto dà adempimento. Le richieste della mozione otterranno soddisfazione grazie al programma da sviluppare nel quadro del presente rapporto, i cui obiettivi sono, per l'appunto, di incoraggiare i richiedenti l'asilo in maniera precoce a sviluppare le proprie conoscenze linguistiche e, pertanto, a essere meglio preparati a integrarsi sul piano professionale.

15.3653 – Mozione di Martina Munz del 18 giugno 2015: Formazione per i rifugiati ai fini dell'integrazione durevole nel mercato del lavoro

(non ancora trattata nel consiglio)⁶

Questo il testo depositato: «Nell'ambito dell'iniziativa sul personale qualificato, il Consiglio federale è incaricato di sfruttare maggiormente il potenziale interno dei rifugiati riconosciuti o ammessi provvisoriamente di tutte le fasce di età e di integrarli nel mercato del lavoro per mezzo di una formazione riconosciuta».

Il 26 agosto 2015, il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione. La richiesta contenuta nella mozione di Martina Kunz (15.3653) otterrà soddisfazione grazie al programma da sviluppare nel quadro del presente rapporto, il cui obiettivo è, per l'appunto, di promuovere l'acquisizione di una formazione riconosciuta sotto forma di un pre tirocinio d'integrazione con certificato conclusivo.

15.3955 – Postulato di Gerhard Pfister del 24 settembre 2015: Migliorare l'integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente

(non ancora trattato nel consiglio)⁷

Questo il testo depositato: «Il Consiglio federale è incaricato di chiarire e illustrare in un rapporto le possibilità di migliorare l'integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente. Dovrà parimenti chiarire in che misura i richiedenti l'asilo possono essere integrati nel mercato del lavoro non appena ripartiti tra i cantoni».

⁴ http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20153141

⁵ Il Consiglio federale rinvia parimenti alla propria risposta all'interpellanza Feri Yvonne 14.4073 del 4 dicembre 2014 «Richiedenti l'asilo, rifugiati e attività lavorativa».

http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20144073

⁶ http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20153653

⁷ http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20153955

Il 18 novembre 2015, il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato. La richiesta contenuta nel postulato Pfister (15.3955) otterrà soddisfazione grazie al programma da sviluppare nel quadro del presente rapporto.

2. Lavori preparatori e pianificazione

2.1. Lavori preparatori

Il presente piano di attuazione relativo al mandato d'esame del Consiglio federale dell'11 febbraio 2015 poggia in larga misura sui lavori preparatori e sulle raccomandazioni volti a migliorare l'integrazione delle persone rientranti nel settore dell'asilo cui si prospetta una permanenza a lungo termine in Svizzera (persone ammesse provvisoriamente e rifugiati riconosciuti)⁸, elaborati congiuntamente, durante gli ultimi mesi, dalla Confederazione e dai Cantoni.

Occorre citare in primis il rapporto e le raccomandazioni dell'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL) e dell'Associazione dei servizi cantonali in materia di migrazione (ASM) relativo all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti⁹ (in seguito: rapporto AUSL/ASM). La SECO e la SEM hanno parimenti partecipato al rapporto, il quale si fonda sugli insegnamenti più recenti tratti dalle analisi statistiche e dalle inchieste svolte presso i datori di lavoro e specialisti dello Stato nel quadro dello studio «Tasso d'occupazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente sul mercato del lavoro svizzero» dell'aprile 2014 (BSS/CDC su incarico dell'UFM)¹⁰. Il principale insegnamento di questo studio è che a lungo termine l'integrazione nel mercato del lavoro delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati è coronata di successo, ma è tuttavia lenta e connessa a condizioni lavorative precarie nonché a una situazione di stagnazione durevole sotto il profilo salariale. Un altro studio sul ricorso alle misure del mercato del lavoro nel caso di rifugiati riconosciuti e di persone ammesse provvisoriamente nell'AD giunge a un risultato analogo¹¹ (vedi n. 5.1.).

Nel settore dell'integrazione nel mercato del lavoro occorre citare il progetto realizzato nel quadro della collaborazione interistituzionale (CII) in vista di una collaborazione più stretta tra l'assicurazione contro la disoccupazione (AD) e l'aiuto sociale (AS)¹², che persegue gli obiettivi seguenti: promozione dell'integrazione rapida e duratura delle persone in cerca di un impiego nel mercato del lavoro, sfruttamento sistematico dei vantaggi di ognuna delle istituzioni partecipanti e gestione trasparente e mirata delle attività di consulenza e di

⁸ Per quanto riguarda i diritti e doveri specifici dei richiedenti l'asilo, delle persone ammesse provvisoriamente, dei rifugiati ammessi provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti, rinviamo alle spiegazioni fornite sul sito internet della SEM e alla nuova brochure «Brevi informazioni: Rifugiati riconosciuti — Permesso B; Rifugiati ammessi provvisoriamente — Permesso F; Persone ammesse provvisoriamente — Permesso F.»

www.gr.ch/DE/themen/Integration/Pdf/info_flue_va_it.pdf

⁹ Integrazione nel mercato del lavoro delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti – analisi e raccomandazioni d'intervento. Rapporto del gruppo di lavoro AUSL/ASM del 28 novembre 2014, comprendente una valutazione da parte dei comitati AUSL e ASM del 4 febbraio 2015 (in seguito: rapporto AUSL/ASM)

<http://www.vsaa.ch/aktuell/news-agenda/news/arbeitsmarktintegration-von-vorlaufig-aufgenommenen-und-anerkannten-fluchtlingen> (soltanto in tedesco)

¹⁰ Tasso d'occupazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente sul mercato del lavoro svizzero. BSS Volkswirtschaftliche Beratung Basel e KEK-CDC Consultants su incarico della SEM: aprile 2014 (soltanto in tedesco, con sintesi in francese).

<https://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/publiservice/berichte/integration.html#Rapports%20sur%20admis%20provisoires%20et%20r%C3%A9fugi%C3%A9s>

¹¹ Integrazione professionale delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati (analisi di dati dell'assicurazione contro la disoccupazione). BSS Basel: 2014 (in seguito: Studio Integrazione professionale).

<https://www.bfm.admin.ch/dam/data/bfm/integration/berichte/va-flue/studie-reintegr-va-flue-d.pdf> (soltanto in tedesco)

¹² <http://www.iiz.ch/fr-ch/dynasite.cfm?dsamid=106218> (soltanto in tedesco e francese)

collocamento per tutte le persone idonee al collocamento in cerca di un impiego presso gli uffici cantonali di collocamento (URC). A tal fine sono testati modelli di collaborazione con i Cantoni, incentrati sullo scambio di prestazioni tra URC e servizi sociali e su una strategia congiunta specifica al gruppo target. Gli attori dei due settori hanno segnatamente adottato una definizione congiunta della nozione di idoneità al collocamento (o capacità di stare sul mercato del lavoro).

Nel settore della formazione di base e della formazione continua professionale, due progetti rivestono particolare importanza: quello della SEFRI relativo alla qualificazione e riqualificazione professionale degli adulti¹³ e il progetto Match-Prof¹⁴. È peraltro opportuno citare i lavori preparatori relativi all'attuazione della legge sulla formazione continua¹⁵, segnatamente nel settore della promozione delle competenze di base. In questo contesto occorre altresì citare il progetto della SECO volto a promuovere i diplomi professionali per adulti (progetto Formazione di recupero nel quadro dell'assicurazione contro la disoccupazione).

Sono inoltre disponibili rapporti coordinati nel quadro della collaborazione interistituzionale (CII). Tra di essi figurano il rilevamento delle offerte durante la fase di transizione I (Landert, Brägger & Partner, giugno 2015) su incarico della SEFRI¹⁶ e il rilevamento degli effettivi riguardante la partecipazione alla formazione di giovani e giovani adulti giunti tardivamente in Svizzera (BASS, autunno 2015) su incarico della SEM¹⁷. Inoltre, il progetto per un maggiore utilizzo dell'interpretariato interculturale nell'assicurazione contro la disoccupazione, nell'assicurazione invalidità, nell'aiuto sociale e nella formazione professionale¹⁸ nonché la valutazione che mette a confronto la situazione nel Cantone di Berna e quella prevalente nei Cantoni di Argovia, San Gallo e Zurigo e in altri Cantoni¹⁹ contengono informazioni supplementari riguardanti questo settore.

2.2. Consultazione

L'11 settembre 2015, la SEM ha organizzato un workshop con la partecipazione della SECO, della SEFRI, dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF) e di rappresentanti specializzati per discutere l'applicazione pratica della pianificazione sotto il profilo tecnico. Sono stati invitati a partecipare rappresentanti delle autorità cantonali (uffici del lavoro, servizi d'integrazione, servizi di coordinamento in materia d'asilo, uffici della formazione professionale) e delle scuole superiori e professionali, rappresentanti dei vari settori economici e delle parti sociali. In linea di massima, i partecipanti si sono pronunciati a favore del piano proposto. I risultati del workshop sono confluiti, per quanto possibile, nel presente rapporto.

¹³ Qualificazione e riqualificazione professionale degli adulti – Offerte esistenti e raccomandazioni per l'ulteriore sviluppo. Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI. Berna, giugno 2014

<http://www.sbf.admin.ch/berufsbildung/02794/index.html?lang=it>

¹⁴ <http://www.sbf.admin.ch/berufsbildung/01587/02101/index.html?lang=it>

¹⁵ <http://www.sbf.admin.ch/themen/01366/01382/index.html?lang=it>

¹⁶ <http://www.iiz.ch/fr-ch/dynasite.cfm?dsmid=111885> (soltanto in tedesco e francese)

¹⁷ <http://www.iiz.ch/fr-ch/dynasite.cfm?dsmid=111883> (soltanto in tedesco e francese)

¹⁸ <http://www.iiz.ch/fr-ch/dynasite.cfm?dsmid=112154> (soltanto in tedesco e francese)

¹⁹ Valutazione dell'integrazione e delle offerte integrative per persone ammesse provvisoriamente e rifugiati. Büro BASS, su incarico della Direzione della sanità pubblica e della previdenza sociale del Cantone di Berna, Ufficio delle opere sociali: Berna, febbraio 2014. http://www.gef.be.ch/gef/fr/index/soziales/soziales/publikationen/berufliche_und_sozialeintegration.html (soltanto in tedesco e francese)

2.3. Elementi cardine del piano

I rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente hanno conoscenze perlopiù insufficienti della lingua e presentano un'idoneità al collocamento²⁰ inferiore alla media. Spesso è pertanto impossibile trovare loro un posto di lavoro²¹. Di norma, se si persegue un'integrazione duratura di queste persone nel mercato del lavoro, l'acquisizione dell'idoneità al collocamento richiede tempo. Inoltre, proprio perché non atti a essere integrati nel mercato del lavoro, gli interessati spesso non hanno accesso alle offerte degli uffici di collocamento (consulenza e collocamento degli URC) né all'assicurazione contro la disoccupazione (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro PML); del resto, sovente queste offerte sono poco confacenti alla loro situazione. Di norma, queste persone non sono neppure in grado di seguire un curriculum di formazione professionale in vista di conseguire un diploma come un certificato federale di formazione pratica (CFP) o un attestato federale di capacità (AFC). Per avervi accesso devono dapprima conseguire un'idoneità al collocamento o una capacità di apprendimento sufficiente grazie a una promozione supplementare.

Accanto a elementi materiali quali il livello di formazione scolastica, l'esperienza e le competenze professionali, i certificati corrispondenti (diplomi), l'età, evidenti problemi di salute o le conoscenze linguistiche, vi sono altri elementi ugualmente determinanti per l'idoneità al collocamento. Questi fattori non materiali sono, segnatamente, l'affidabilità, la puntualità, il senso dell'organizzazione e la consapevolezza dell'importanza della qualità, la motivazione, la perseveranza, le competenze sociali, i modi e i comportamenti. Questi fattori sono spesso influenzati dal contesto culturale, psicosociale o familiare²². È possibile migliorare le competenze linguistiche e professionali, come anche altre competenze «immateriali» atte a favorire l'idoneità al collocamento, unicamente in maniera graduale e grazie a un'esperienza in situazioni vicine alla realtà pratica o direttamente nella pratica stessa, possibilmente senza discontinuità e sul lungo periodo. Per migliorare le opportunità di riuscita degli interessati è opportuno avvalersi di un accompagnamento sistematico (consulenza, coaching).

Attualmente, i programmi d'integrazione cantonali (PIC) e, talvolta, anche le strutture ordinarie della formazione professionale e dell'assicurazione contro la disoccupazione, prevedono offerte (come p. es. la promozione dell'integrazione o l'aiuto sociale in materia d'asilo) atte a favorire l'idoneità al collocamento. Tuttavia non sempre queste offerte sono accessibili e spesso e volentieri, a fronte della scarsità dei mezzi disponibili, sono insufficienti, troppo brevi o troppo poco intense. Non di rado, queste offerte sono anche insufficientemente connesse e coordinate tra loro e troppo poco incentrate sulle esigenze del mercato del lavoro. Nella maggior parte dei Cantoni i termini d'attesa sono lunghi, pertanto

²⁰ L'idoneità al collocamento è una nozione dell'Assicurazione contro la disoccupazione (LADI) e una delle condizioni da cui dipende il diritto alle indennità giornaliere dell'AD. Va intesa quale criterio subordinato della capacità di inserirsi nel mercato del lavoro e include la *disponibilità* al collocamento, la *capacità* lavorativa e l'*autorizzazione* a lavorare. Una persona che, conformemente alla LADI, non è idonea al collocamento, dispone comunque di una capacità di inserirsi nel mercato del lavoro nettamente sotto la media.

²¹ La capacità di inserirsi nel mercato del lavoro risulta dall'interazione tra condizioni individuali (offerta lavorativa) e esigenze del mercato del lavoro (domanda). Sta a indicare le reali opportunità per un lavoratore di accedere al mercato del lavoro. La capacità di inserirsi nel mercato del lavoro va pertanto intesa quale capacità di trovare un impiego (prima integrazione nel mercato del lavoro), di conservare tale impiego e di qualificarsi entro un rapporto di lavoro in essere nonché la probabilità, in caso di perdita dell'impiego o di disoccupazione involontaria, di trovare un nuovo posto.

²² Rapporto del gruppo di lavoro Idoneità al collocamento: progetto «Collaborazione tra l'AD e l'aiuto sociale» 2013. pag. 6. <http://www.iiz.ch/fr-ch/dynasite.cfm?dsmid=106218> (soltanto in tedesco e francese)

molte persone che avrebbero bisogno di un sostegno nel processo integrativo non beneficiano di alcun sostegno per lunghi periodi durante i quali rischiano addirittura di perdere i loro acquisiti²³. Il finanziamento e la promozione dell'apprendimento della lingua e, talvolta, le misure d'integrazione professionale o sociale beneficiano della somma forfettaria unica a favore dell'integrazione di 6000 franchi a persona versata ai Cantoni dalla Confederazione (art. 18 cpv. 1 OIntS). Diversi studi, tra cui il rapporto dell'AUSL/ASM menzionato più sopra, raccomandano pertanto di aumentare le risorse. Per migliorare l'integrazione occorre pertanto potenziare le misure sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo e meglio coordinarle tra loro.

Per evitare le sovrapposizioni, il potenziamento delle misure integrative deve intervenire in primis nel quadro delle strutture di formazione vicine alle esigenze del mercato del lavoro, ossia quelle della formazione professionale. Le esperienze maturate grazie ad alcuni progetti pilota insegnano che le offerte proposte in seno alle istituzioni di formazione professionale o agli istituti di formazione di determinati settori economici sono consone alle esigenze del mercato del lavoro e riconosciute dalle aziende (n. 3.5), il che incide positivamente sul buon esito del collocamento.

Una volta acquisita l'idoneità al collocamento grazie alla qualificazione conseguita nel quadro di siffatte offerte, possono finalmente intervenire le strutture delle autorità del mercato del lavoro, ossia quelle del settore della consulenza e del collocamento (URC). Sul piano individuale è concepibile quanto logico mettere in campo una consulenza e una procedura di collocamento da parte degli URC. Qui è opportuno sfruttare maggiormente le possibilità esistenti.

Nel quadro dei PIC, alcuni Cantoni hanno realizzato un'analisi esaustiva delle esigenze; negli ultimi anni hanno coordinato e impostato le loro misure ancor più sistematicamente in funzione delle esigenze. Diversi studi, tra cui anche il rapporto AUSL/ASM citato al numero 2.1, formulano pertinenti raccomandazioni per migliorare e potenziare queste misure. Disponiamo oggi di una vasta esperienza per quanto riguarda le misure e precauzioni che si possono e si devono adottare. L'applicazione o meno di queste raccomandazioni su larga scala è essenzialmente una questione di esecuzione e di finanziamento.

L'attuazione del mandato per il miglioramento dell'integrazione professionale delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati sarà pertanto oggetto di una convenzione tra la Confederazione e i Cantoni nel quadro di un programma pilota di quattro anni (programma di portata nazionale conformemente all'art. 55 cpv. 3 LStr). Il servizio cantonale responsabile deve garantire una stretta collaborazione con le organizzazioni settoriali (organizzazioni del mondo del lavoro, parti sociali), le istituzioni e i vari servizi cantonali. I partner del progetto devono coordinare intimamente i loro sforzi sia in fase pianificatoria sia durante l'attuazione. Il pilotaggio incombe ai Cantoni. L'attuazione del programma pilota deve rispondere a criteri fondati sulle raccomandazioni dell'AUSL e dell'ASM nonché su altri lavori preparatori. Si tratta dei criteri seguenti: collaborazione ravvicinata tra le strutture statali o mandatate dallo Stato e i settori economici interessati, qualità delle misure supplementari e della loro applicazione nelle strutture in essere (segnatamente la formazione professionale), chiara gestione dei casi e prevenzione delle discontinuità e dei termini d'attesa durante la fase di qualificazione, di consulenza e di collocamento nonché, in tale contesto, chiarificazione della

²³ Valutazione Berna, pag. II.

CII tra le strutture degli ambiti asilo e aiuto sociale, migrazione e integrazione, assicurazione contro la disoccupazione e uffici di collocamento nonché formazione professionale. Il programma pilota della Confederazione non precisa in che modo i criteri debbano essere soddisfatti. Il federalismo esige che i Cantoni e i rispettivi partner che partecipano al programma pilota illustrino in maniera plausibile, conformemente alle specificità cantonali o regionali, come intendono procedere a quest'attuazione (presentazione sotto forma di un programma nonché di convenzioni scritte tra attori coinvolti).

Inoltre, l'attuazione da parte dei Cantoni, delle istituzioni e dei settori economici che beneficiano di contributi supplementari versati dalla Confederazione, deve essere sottoposta a una vigilanza costante per quanto riguarda il tasso d'attività e il numero di beneficiari dell'aiuto sociale (monitoraggio). Al riguardo, ci si asterrà dallo svolgere onerosi rilevamenti burocratici e ci si limiterà a esaminare la possibilità tecnica di definire una procedura quanto più semplice possibile, in base a dati esistenti o a valutazioni speciali.

L'attuazione dovrà assumere la forma di un programma pilota esulante dalla fase II dei PIC (PIC II 2018-2021), ma essere tuttavia realizzata in concomitanza (parallelamente) e in maniera intimamente coordinata con tale fase.

3. Situazione odierna e misure

3.1. Situazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente in materia di attività professionale e di aiuto sociale

Nel settore dell'asilo e dei rifugiati, il diritto svizzero distingue essenzialmente le categorie dei richiedenti l'asilo (art. 42 segg. della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo; LAsi, RS 142.31), dei rifugiati riconosciuti (art. 58 segg. LAsi e Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati; RS 0.142.30) e delle persone ammesse provvisoriamente (art. 83 segg. LStr). L'ammissione provvisoria si applica, di norma, a persone la cui domanda d'asilo è stata respinta ma di cui non è ragionevolmente esigibile eseguire l'allontanamento, per esempio a motivo di una situazione di crisi nel Paese di provenienza, per ragioni mediche oppure in quanto l'allontanamento sarebbe illecito a causa di una persecuzione o sarebbe impossibile per altri motivi. Anche le persone che, conformemente alla Convenzione sullo statuto dei rifugiati, hanno lo statuto di rifugiato ma sono escluse dalla concessione dell'asilo o i cui motivi d'asilo sono insorti, per esempio, soltanto dopo la fuga, possono essere ammesse provvisoriamente se l'esecuzione del loro allontanamento non è possibile, lecita o ragionevolmente esigibile («rifugiati ammessi provvisoriamente»). Il loro statuto legale è retto sia dagli articoli 83 seguenti LStr sia dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati.

Di norma, le persone ammesse provvisoriamente (compresi i rifugiati ammessi provvisoriamente)²⁴ e i rifugiati riconosciuti rimangono a lungo in Svizzera. Qui appresso, le nozioni di «persone ammesse provvisoriamente» e di «rifugiati» sono utilizzate, sotto il profilo statistico, per designare le persone per le quali la Confederazione versa contributi di aiuto sociale. Per il periodo che abbraccia i cinque, ovvero i sette primi anni dall'entrata in Svizzera sono disponibili dati esaustivi. Questo gruppo di persone può essere definito «gruppo transitorio». Con ciò si vuole esplicitare che negli ultimi anni l'effettivo di questo gruppo (ca. 30 000 persone) è rimasto stabile (ca. 20 000 persone ammesse provvisoriamente, compresi i rifugiati ammessi provvisoriamente, e ca. 10 000 rifugiati titolari del permesso B), ma che la composizione del gruppo cambia parecchio da un anno all'altro. Ogni anno il gruppo aumenta di circa 5000-8000 componenti, mentre a livello statistico un numero pressoché identico di persone lascia ogni anno il gruppo. Dallo scorso anno (2014), la situazione è mutata: il numero di nuovi membri del gruppo (concessione dell'asilo, ammissione provvisoria) è nettamente aumentato. Nel medesimo anno, oltre 15 000 richiedenti l'asilo hanno ottenuto una decisione di ammissione provvisoria o di concessione dell'asilo.


Siccome le persone rientranti nel settore dell'asilo che non hanno nessuna esperienza in termini di mercato del lavoro e il cui tasso d'attività è conseguentemente basso sono prese in considerazione nelle statistiche mentre le persone aventi un tasso di attività più elevato scompaiono dalle statistiche nel giro di cinque o sette anni («gruppo transitorio»), il tasso d'attività medio dell'insieme delle persone di ciascuna delle categorie in esame tende a permanere a livelli bassi. Lo studio «Partecipazione», del resto, ha dimostrato che le medie relativamente basse celano un aumento crescente del tasso di attività professionale di queste persone (cfr. n. 2.1.)²⁵. Lo studio illustra la partecipazione, sul mercato svizzero del lavoro, di tre coorte costituite da persone arrivate in Svizzera negli anni 2000. Mostra come il

²⁴ Rapporto Statistica dei casi di rigore.

²⁵ Studio «Partecipazione».

60 per cento in media delle persone entrate in Svizzera in qualità di richiedenti l'asilo e che vi sono state ammesse provvisoriamente per poi, diversi anni dopo, ottenere un permesso in virtù di un «caso di rigore» in caso di integrazione riuscita, dopo una decina d'anni esercitano un'attività professionale (curva verde). Soltanto nel 20 per cento circa dei casi, invece, le persone entrate in Svizzera per chiedere asilo e che vi sono state ammesse provvisoriamente senza ottenere un permesso di dimora – probabilmente anche a causa di un'integrazione insufficiente – esercitano un'attività professionale dopo dieci anni di soggiorno (curva rossa). Infine, circa la metà delle persone venute in Svizzera come richiedenti l'asilo che hanno ottenuto asilo nel nostro Paese (rifugiati riconosciuti), dopo una decina di anni esercitano un'attività lucrativa (curva blu)²⁶.

«Tasso d'occupazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente sul mercato del lavoro svizzero», KEK-CDC Consultants/B,S,S, aprile 2014:



Si hanno pochi dati sul potenziale e sulle competenze professionali delle persone rientranti nel settore dell'asilo in Svizzera. Nel 2013, la SEM ha chiesto un rilevamento delle competenze e delle qualifiche professionali delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati. Dai dati raccolti emerge che le 423 persone interrogate (persone ammesse provvisoriamente e rifugiati) possono essere classificate come segue:

²⁶ La Svizzera dispone di dati sull'evoluzione della partecipazione alla vita economica per le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati unicamente per un periodo di dieci anni (dopo dieci anni, a seconda del gruppo target sondato, il tasso di attività professionale oscilla tra il 50 e il 60%). L'evoluzione delle curve non esclude pertanto che oltre tale periodo il tasso di attività dei gruppi target possa superare queste cifre. Le indagini svolte nei Paesi che applicano misure di ampio respiro in materia di promozione dell'integrazione dei rifugiati mostrano che, su un periodo di dieci anni, i rifugiati possono raggiungere un tasso di attività professionale del 70-90% (Canada, Svezia). Rimandiamo al riguardo allo studio sui costi e gli utili, pag. 32. Da un nuovo studio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), emerge che il gruppo di persone «International Protection» consegue in dieci anni un tasso medio di attività professionale pari al 70% circa. Is this humanitarian migration crisis different? Migration Policy Debates, n° 7, settembre 2015, pag. 12.

- diploma di livello secondario II (ca 10%) e di livello terziario (diploma di una scuola universitaria o di un'università, ca. 10%): complessivamente circa il 20 per cento;
- senza un diploma paragonabile ma con un'esperienza professionale pluriennale: circa il 50 per cento;
- senza diploma né esperienza professionale: circa il 30 per cento.

L'ordine di grandezza che emerge da queste cifre consente di stimare che almeno il 70 per cento delle persone in età di svolgere un'attività professionale possiede il potenziale necessario per partecipare durevolmente al mercato del lavoro.

I richiedenti l'asilo giungono in Svizzera di norma senza risorse e praticamente tutti sono tributari di un'assistenza, ovvero a carico dell'aiuto sociale. Per queste persone è difficile trovare un impiego o accedere a una formazione. La politica stessa, infatti, preclude loro queste possibilità, segnatamente per timore di un eventuale effetto di attrazione - o effetto pull (cfr. art. 43 LAsi). Del resto, l'integrazione di queste persone non è (a questo stadio) considerata prioritaria, motivo per cui anche dopo una decisione positiva, la maggior parte dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente, ossia il 70-90 per cento in media, continua a dipendere dall'aiuto sociale per i primi cinque-sette anni di soggiorno in Svizzera²⁷.

In linea di principio, il versamento dell'aiuto sociale incombe ai Cantoni. Alla Confederazione spetta unicamente definire il Cantone competente per l'assistenza a una persona nel bisogno che soggiorna in Svizzera (art. 115 Cost. e legge federale del 24 giugno 1977 sull'assistenza, LAS; RS 851.1). Nei fatti, la Confederazione indennizza i Cantoni versando loro somme forfettarie specialmente per le spese d'aiuto sociale (art. 88 segg. LAsi). La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per la durata dell'ammissione provvisoria durante al massimo sette anni dall'entrata (art. 20 dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999 sull'asilo, OAsi 2; RS 142.312) e durante al massimo cinque anni dal deposito della domanda d'asilo sfociata nella concessione dell'asilo nel caso dei rifugiati (art. 24 OAsi 2). Dall'aprile 2013, questi contributi sono versati in modo tale che i Cantoni con un tasso di partecipazione alla vita economica elevato traggano, in linea di principio, un vantaggio finanziario maggiore rispetto a quelli il cui tasso di partecipazione alla vita economica è basso. Prima i Cantoni erano sostenuti finanziariamente dalla Confederazione secondo un sistema che contrastava con gli obiettivi perseguiti (incidenza positiva sui costi e integrazione degli interessati nel mercato del lavoro)²⁸; i Cantoni non avevano dunque particolare interesse a concedere permessi di lavoro, in particolare a lavoratori a tempo parziale e per attività poco remunerate (incitazione negativa del fattore W)²⁹.

Nella grande maggioranza dei Cantoni, le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati sono pertanto presi in carico dalle strutture dell'aiuto sociale. Può trattarsi sin da subito dell'aiuto sociale ordinario (solitamente gestito dal Comune) oppure – per lo meno durante una prima fase – di un'assistenza specialmente destinata ai richiedenti l'asilo o di un aiuto sociale per rifugiati, gestiti dalle istituzioni di soccorso o da organizzazioni o istituzioni speciali. Il coordinamento intercantonale è garantito dai coordinatori in materia di rifugiati e/o

²⁷ Rapporto AUSL/ASM, pag. 9.

²⁸ Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) nonché dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) del marzo 2012.

https://www.bfm.admin.ch/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/gesetzgebung/teilrev_asylv2-vinta-vvwa/ber-i.pdf

²⁹ Fattore W: fattore cantonale relativo alla capacità economica. Determina il numero di persone ai cui bisogni è in grado di sopperire una persona esercitante un'attività lucrativa.

di asilo. Di norma, dopo una fase iniziale (da cinque a dieci anni), la competenza è trasferita dall'aiuto sociale in materia d'asilo e di rifugiati all'aiuto sociale ordinario. I sistemi cantonali divergono molto tra loro. I Cantoni applicano sistemi diversi per concedere ai servizi competenti in materia di aiuto sociale (aiuto sociale nel settore dell'asilo o dei rifugiati oppure aiuto sociale ordinario) gli importi forfettari globali versati dalla Confederazione. Al riguardo va rilevato che non tutti i Cantoni ripercuotono sui Comuni e le regioni l'incentivo all'integrazione primaria dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente nel mercato del lavoro, incentivo figurante nel sistema di finanziamento odierno tra Confederazione e Cantoni. In linea generale, pertanto, gli incentivi finanziari in vista dell'integrazione nel mercato del lavoro, messi in campo dall'aprile 2013 conseguentemente alla reimpostazione dei contributi all'aiuto sociale da parte della Confederazione, non incidono in maniera diretta sugli attori attivi a livello comunale o regionale. In alcuni Cantoni, peraltro, le misure integrative destinate a questo gruppo target sono coordinate in seno alle strutture dell'aiuto sociale (in materia d'asilo). In altri Cantoni, i compiti di assistenza, alloggio e aiuto sociale sono distinti, sotto il profilo strutturale, dalla missione di promozione dell'integrazione vera e propria. Quest'ultima è dunque assicurata, sul piano operativo, o coordinata, sul piano strategico, da servizi speciali che di regola si occupano dell'integrazione.

3.2. Misure per promuovere l'integrazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente

Da ormai alcuni decenni sono realizzate misure puntuali tese a promuovere l'integrazione dei rifugiati riconosciuti nel mercato del lavoro. Dalla revisione LAsi del 2008, inoltre, esiste un mandato legale per la promozione dell'integrazione professionale delle persone ammesse provvisoriamente (art. 18 OIntS). Successivamente alla reimpostazione fondamentale del sistema di finanziamento nel settore dell'asilo (versamento di importi forfettari dal 2008), la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria a favore dell'integrazione per le persone ammesse provvisoriamente e per i rifugiati. In linea di massima, l'importo è versato sotto forma di contributo a complemento delle spese sostenute dai Cantoni per l'integrazione degli stranieri (art. 55 cpv. 1 LStr). Nella pratica, tuttavia, non tutti i Cantoni investono mezzi propri in questo settore.

La Confederazione contribuisce alle misure integrative dei PIC versando una somma forfettaria a favore dell'integrazione pari a 6000 franchi per decisione. Non abbiamo informazioni esaustive sui contributi cantonali (e comunali), giacché per ragioni storiche, nell'ambito delle somme forfettarie per l'integrazione, i Cantoni non sono tenuti a cofinanziare le misure. Di norma i Cantoni non pubblicano i loro contributi nemmeno nei budget dei PIC. Per finanziare le misure integrative destinate ai rifugiati e alle persone ammesse provvisoriamente, molti Cantoni si fondano unicamente sui contributi della Confederazione (somma forfettaria a favore dell'integrazione). Altri finanziano le offerte con mezzi propri oppure attingendo al budget dell'aiuto sociale. In virtù del diritto cantonale, in determinati Cantoni è possibile, per finanziare una formazione, versare contributi dell'aiuto sociale sussidiariamente alle borse di studio. Stando alla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'assistenza sociale (CSIAS), la prassi in materia è variegata e piuttosto restrittiva. Durante una formazione, tuttavia, l'aiuto sociale prende in carico le spese di sostentamento anche per le persone ammesse provvisoriamente e per i rifugiati; non occorre pertanto ricorrere a borse di studio, le quali del resto, in numerose regioni, non bastano a coprire il minimo vitale³⁰.

³⁰ L'accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione di borse di studio, del 18 giugno 2009 e in vigore dal 1° marzo 2013, considera sussidiabili i curricula di formazione a partire dal livello secondario II (art. 8). Mentre i rifugiati riconosciuti conformemente all'accordo possono ottenere aiuti allo studio, nei primi cinque anni le persone ammesse

La promozione dell'integrazione e, conseguentemente, anche la promozione dell'integrazione nel mercato del lavoro, sono state sistematizzate nei PIC (ambito di promozione «Capacità di stare sul mercato del lavoro»). Fra i principali obiettivi dei PIC vi è il miglioramento della cosiddetta collaborazione interistituzionale (CII) tra i vari ambiti e strutture a livello strategico e, in parte, anche a livello operativo (casi individuali).

Si tratta in primo luogo di meglio coordinare le misure per le persone rientranti nel settore degli stranieri e dell'asilo e di aprire tali misure a entrambi i gruppi, per esempio riunendo il sovvenzionamento e la garanzia di qualità della promozione linguistica. Un altro obiettivo è di migliorare la collaborazione tra aiuto sociale (coordinamento in materia di rifugiati e di asilo) e integrazione, da un lato, e tra le misure e le offerte di altre strutture ordinarie, in particolare la formazione professionale e l'assicurazione contro la disoccupazione nonché gli uffici di collocamento, dall'altro, per avvicinarli sotto l'egida dei PIC. Negli ultimi anni, pertanto, i lavori svolti nel quadro dei PIC hanno indotto numerosi Cantoni a verificare sistematicamente i rispettivi processi e a migliorare i programmi di collaborazione a favore della promozione dell'integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati. Nonostante i progressi realizzati sotto il profilo della concezione dei programmi, in certi Cantoni resta parecchio da fare per migliorare l'applicazione.

La promozione dell'integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati nel mercato del lavoro consta di una serie di misure che interagiscono tra loro. Le misure non sono sviluppate e coordinate in maniera identica in tutti i Cantoni. Queste le principali tappe:

- punto della situazione e valutazione del potenziale di ogni persona (colloqui per stabilire la situazione o missioni di accertamento sull'arco di alcuni giorni);
- promozione delle competenze linguistiche;
- misure di qualificazione professionale, perlopiù nel quadro di offerte ad hoc nelle strutture del settore della ristorazione e alberghiero, meccanico, edile, della pulizia ecc., ma anche, in funzione delle competenze della persona (p. es. in caso di qualifiche elevate), in altre offerte ordinarie (scuole superiori, scuole universitarie);
- impieghi di prova, stage e missioni sul mercato del lavoro primario;
- la consulenza in tema di mercato del lavoro o il coaching in base ai piani di integrazione o a convenzioni di obiettivi, nonché collaborazione con i datori di lavoro e gli altri attori;
- assistenza (p. es. coaching, mentorato) nell'ottenere il riconoscimento dei diplomi o la validazione delle competenze professionali;
- collocamento, assistenza nella ricerca di un impiego e preparazione a candidarsi per un impiego sul mercato del lavoro primario;
- altre misure riguardanti integrazione sociale, famiglia, situazione finanziaria, ecc.

Occorre tener presente che queste misure sono spesso combinate tra loro (p. es. corsi intensivi di lingua incentrati sulla professione nel quadro delle misure di qualificazione) e che, in funzione della situazione, sono spesso più o meno ben armonizzate e coordinate nel tempo (*case management*, coaching centralizzato). Queste misure esistono, a grandi linee, in tutti i Cantoni. Occorre intervenire, segnatamente per migliorare la coordinazione e le

provvisoriamente non vi hanno diritto (art. 5). I Cantoni possono stabilire un'età massima al di là della quale il diritto a una borsa di studio è escluso. All'inizio della formazione questo limite non può essere inferiore ai 35 anni. I Cantoni possono stabilire liberamente un limite di età per l'assegnazione del prestito (art. 12). L'importo annuo massimo di un aiuto allo studio è di almeno 12 000 franchi per una persona in formazione del grado secondario II (art. 15). L'accordo si applica unicamente ai Cantoni firmatari. Fino al settembre 2013 avevano aderito all'accordo i 17 Cantoni seguenti: Appenzello Esterno, Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Friburgo, Ginevra, Glarona, Giura, Grigioni, Lucerna, Neuchâtel, San Gallo, Ticino, Turgovia, Uri, Vaud e Zurigo.

http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/05_125

sinergie e per accrescere il numero di offerte al fine di prevenire termini d'attesa e lunghe fasi transitorie, quindi di evitare la perdita di know-how e di motivazione.

In determinati Cantoni o Comuni esistono offerte dell'aiuto sociale o dell'integrazione gestite dallo Stato. Di norma, tuttavia, i servizi competenti (che a seconda dei Cantoni possono essere l'aiuto sociale o il coordinamento in materia di asilo o di rifugiati, oppure il servizio d'integrazione o il delegato per l'integrazione) affidano le misure a fornitori di prestazioni esterni (istituzioni, istituzioni di soccorso, organismi responsabili) nel quadro di gare d'appalto. In molti casi, le misure sono attuate dai medesimi fornitori che realizzano anche altri provvedimenti per il conto delle autorità preposte al mercato del lavoro (PML), delle autorità dell'assicurazione invalidità o di altri servizi statali (formazione professionale, aiuto in materia di dipendenze, ecc.). Sebbene l'obiettivo dell'integrazione nel mercato del lavoro sia, in definitiva, identico, le persone interessate presentano esigenze molto variabili e che pertanto necessitano di un'assistenza e di un accompagnamento diversificati. Determinati fornitori dispongono pertanto di una vasta gamma di offerte destinate ai vari gruppi target.

3.3. Misure dell'assicurazione contro la disoccupazione e degli uffici di collocamento

L'assicurazione contro la disoccupazione non è competente, di norma, né per le persone ammesse provvisoriamente né per i rifugiati, giacché raramente queste persone soddisfano le condizioni per beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione. In assenza di competenze di base (soprattutto linguistiche), la maggior parte di queste persone presenta un'idoneità al collocamento inferiore alla media e non è pertanto considerata atta al collocamento in virtù della legge del 25 giugno 1982 sulla disoccupazione (LADI; RS 837.0).

Pertanto, queste persone non sono neppure autorizzate a partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro (PML) dell'AD. In virtù dell'articolo 59d LADI, tuttavia, le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro hanno la possibilità di far partecipare a determinati PML le persone atte al collocamento che non soddisfano le condizioni relative al periodo di contribuzione, non ne sono state esonerate e non hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione. I costi dei provvedimenti di formazione e di occupazione sono assunti in parti uguali dall'AD e dai Cantoni. La quota parte cantonale può provenire dai crediti dei contributi all'integrazione della SEM. La decisione spetta alle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro. Stando alla legge, i Cantoni usufruiscono in maniera assai diversa dell'articolo 59d LADI, di norma con un certo riserbo.³¹

Conformemente alla legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento (LC; RS 823.11), in linea di principio l'URC fornisce i propri servizi a tutte le persone in cerca di un impiego. Nel caso delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati, occorre stabilire se l'interessato ha un permesso che lo autorizza a esercitare un'attività lucrativa e a cambiare impiego o professione, oppure se occorre attendere che gli venga rilasciata una siffatta autorizzazione. In assenza di tale autorizzazione o se ritiene che la persona ammessa provvisoriamente o il rifugiato presenta un'idoneità al collocamento nettamente inferiore alla media, l'URC non è competente. In caso contrario, queste categorie di persone possono far valere un diritto alle

³¹ L'AUSL e l'ASM ribadiscono le loro raccomandazioni, osservando che le risorse finanziarie della LADI per le persone che non hanno diritto alle indennità di disoccupazione (ossia per la maggior parte delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati) sono limitate. Conformemente ai criteri in vigore, possono beneficiare delle prestazioni di cui all'art. 59d LADI, che si applica in tal caso unicamente in via sussidiaria, soltanto le persone suscettibili di integrarsi nel mercato del lavoro (ossia «idonei al collocamento»). Rapporto AUSL/ASM, pag. 2.

medesime prestazioni di consulenza e collocamento dell'URC previste per qualsiasi altra persona in cerca di un impiego.

La Confederazione (per il tramite della SECO) dirige gli organi esecutivi cantonali mediante obiettivi e indicatori di risultati. L'indicatore che beneficia della ponderazione più cospicua, ovvero l'obiettivo principale dell'AD è il reinserimento rapido delle persone in cerca di un impiego. Le esperienze dei Cantoni insegnano che è poco promettente ricorrere alla consulenza in materia di mercato del lavoro, al collocamento e ai PML per i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente durante la fase iniziale del loro soggiorno in Svizzera. Uno studio sull'efficacia, realizzato dall'ex Ufficio federale della migrazione (oggi SEM) d'intesa con la SECO, aveva peraltro concluso che, complessivamente, le misure dell'AD non sono appropriate e sono poco efficaci per il gruppo target in questione.³²

3.4. Collaborazione tra promozione dell'integrazione e assicurazione contro la disoccupazione

La collaborazione tra l'assicurazione contro la disoccupazione e l'aiuto sociale, ovvero la promozione dell'integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati varia fortemente da un Cantone all'altro.³³ Una collaborazione più stretta tra questi due ambiti migliora le sinergie tra le misure volte a integrare le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati, da un lato, e le misure relative al mercato del lavoro, dall'altro. Siccome numerosi fornitori partecipano alle gare d'appalto sia dei servizi di logistica dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) sia della promozione dell'integrazione (gare d'appalto coordinate), occorre gestire congiuntamente anche le finanze.

Una collaborazione più stretta è parimenti in linea con l'attuazione della convenzione in termini di efficacia tra la Confederazione e i Cantoni, rinnovata il 1° gennaio 2015. Per dare visibilità alle prestazioni degli URC a favore delle persone in cerca di un impiego che non fruiscono delle indennità giornaliere, nel quadro del progetto pilota è testata una valutazione dell'efficacia per questo gruppo target³⁴. Le raccomandazioni dell'AUSL e dell'ASM tendono verso un miglioramento della collaborazione e propongono che i Cantoni garantiscano che gli URC (p. es. consulenti URC) dispongano del necessario know-how per consigliare e collocare adeguatamente questo gruppo target.

3.5. Misure di formazione professionale

L'orientamento verso il mercato del lavoro è una delle grandi forze del sistema binario di formazione professionale in Svizzera. Le offerte di formazione professionale si rivolgono in primo luogo ai giovani. Tuttavia, già oggi circa il 10 per cento degli attestati federali di formazione pratica (AFP) o degli attestati federali di capacità (AFC) sono conseguiti da adulti. I rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente sono in maggioranza giovani o giovani adulti.

Offerte destinate ai giovani: stando allo studio sulle Transizioni I, la Svizzera offre tuttora un'ampia scelta di offerte e soluzioni transitorie per giovani che al termine della scuola dell'obbligo non trovano una soluzione di raccordo diretto a offerte di formazione verso il livello secondario II. Oltre il 20 per cento dei giovani e dei giovani adulti in Svizzera trova la

³² Studio Reintegrazione.

³³ Al riguardo vedi parimenti Valutazione Berna, pag. IV, pag. 17 (tabella 7); Rapporto AUSL/ASM, allegati.

³⁴ Il pilotaggio degli uffici di collocamento sarà sviluppato e ottimizzato. Simon Röthlisberger, Samuel Kost: 11.12.2014.

<http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/01353/02326/05555/index.html?lang=fr> (soltanto in tedesco e francese)

propria via verso il mondo del lavoro grazie a queste soluzioni. La proporzione di persone che riescono a effettuare questo passaggio oscilla tra il 60 e il 90 per cento in funzione delle condizioni di gruppo, ovvero del tipo di offerta. In numerosi Cantoni esistono classi d'integrazione concepite per una durata di uno o due anni, destinate ai giovani o ai giovani adulti immigrati tardivamente. I Cantoni osservano una domanda comparativamente elevata, in particolare da parte di persone provenienti da Paesi africani e asiatici (in particolare da Paesi con un numero elevato di domande d'asilo, come p. es. l'Eritrea, la Somalia o l'Afghanistan)³⁵. In alcuni Cantoni vi sono delle liste d'attesa, mentre in altri vi sono restrizioni d'accesso manifeste nei riguardi delle persone rientranti nel settore dell'asilo (assenza di priorità). Molte persone non possono accedere ai corsi in quanto hanno superato i limiti d'età previsti. Anche la durata limitata della permanenza (p.es. di massimo due anni) ostacola in certi casi una buona integrazione professionale, giacché determinate persone abbisognano di una promozione più intensa e/o prolungata e non esistono soluzioni di raccordo.

Offerte destinate agli adulti: i grandi Cantoni propongono già oggi classi separate per adulti nel quadro delle professioni molto richieste, spesso sotto forma di offerte specifiche nel quadro della formazione di base ordinaria nelle scuole professionali. Taluni Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro (p. es. Ginevra, Basilea, SAVOIRSOCIAL, Società Svizzera degli Impresari-Costruttori) sono particolarmente attivi. Esistono parimenti offerte di formazione preparatoria alla vita professionale per gli adulti le cui competenze di base sono deficitarie (p. es. «pretirocinio» a Berna e Basilea, fondazione Overall Basel, GO2 della Federazione svizzera per la formazione continua FSEA). Sono proposte offerte specifiche anche per le giovani madri (AMIE) e per i migranti (Piccobello). Alcune di esse si limitano tuttavia a pochi Cantoni e professioni o sono ancora in fase di elaborazione³⁶.

Il rapporto della SEFRI sulla qualifica e la riqualifica professionale per adulti raccomanda di impostare le offerte di formazione professionale per adulti in funzione delle esigenze e, possibilmente, dei gruppi target. Per evitare un'eccessiva eterogeneità e complessità, queste offerte dovrebbero beneficiare del sostegno di un'organizzazione nazionale del mondo del lavoro ed essere messe a disposizione nel quadro di un coordinamento intercantonale.

Queste esperienze possono rivelarsi interessanti se si vogliono creare offerte mirate a favore dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente dentro le strutture ordinarie. I servizi cantonali d'integrazione o di coordinamento in materia d'asilo e la SEM hanno già raccolto esperienze al riguardo, sebbene entro un quadro limitato. Esistono diversi progetti (pilota) svolti con successo con il sostegno delle strutture ordinarie. Si pensi al progetto «Perspektive Bau» (capannone per l'insegnamento pratico ai muratori, Sursee), nel Cantone di Lucerna, realizzato con il sostegno delle federazioni degli impresari-costruttori della Svizzera centrale. Da parecchi anni, anche il progetto «Riesco» di Gastro-Formation, l'organismo di formazione delle parti sociali nel settore della ristorazione, inizialmente sostenuto dalla SEM (già UFM), riscontra un bel successo nel Cantone di Lucerna. In base alle esperienze acquisite è stato messo in campo un curriculum formativo di un anno per i settori dell'impiantistica e della tecnica automobilistica alla *Schweizerische Technische Fachschule* di Winterthur, nel Cantone Zurigo. Nel 2015 è stato avviato un progetto analogo presso la *Technische Fachschule* di Berna. Nel campo della sanità e delle opere sociali, alcuni fornitori di prestazioni hanno sviluppato il corso per assistenti di cura della Croce Rossa Svizzera, che comprende di norma un modulo di formazione di 120 giorni e un

³⁵ Soluzioni transitorie al momento della transizione I – punto della situazione. Rapporto per il conto della SEFRI nel quadro della collaborazione interistituzionale (CII), Landert Brägger Partner, Zurigo, 2015.
www.sbf.admin.ch/transition-f (soltanto in tedesco e francese).

³⁶ Per una panoramica, vedi il rapporto Diploma professionale, allegato 2 (pag. 45 segg.).

modulo pratico di almeno 12 giorni nel quadro di una formazione intensificata e prolungata con una promozione linguistica mirata fino a una durata di 12 mesi (CRS-associazioni cantonali AOZ, SOS)³⁷.

Oggi, tuttavia, questi progetti si limitano a pochi posti (progetti pilota dotati di poche classi che annoverano ciascuna una dozzina di persone circa) e l'offerta è ben lungi dal rispondere alla domanda. La somma forfettaria a favore dell'integrazione di 6000 franchi a persona, versata un'unica volta dalla Confederazione ai Cantoni (art. 18 cpv. 1 OIntS), consente di finanziare le misure di promozione linguistica e, in parte, misure di integrazione professionale o sociale. Mancano offerte capillari, che per motivi finanziari non è stato sinora possibile sviluppare in misura consona alle esigenze.

³⁷ Offerte di sostegno per assistenti di cura della CRS nelle associazioni cantonali della Croce Rossa – Panoramica delle offerte, buone pratiche e campi d'azione per la formazione continua: Croce Rossa Svizzera: Martine Scholer: 30 ottobre 2014 (rapporto interno, non pubblicato; soltanto in tedesco e francese).

<https://www.redcross.ch/fr/manque-de-personnel-soignant-dossier-thematique/promouvoir-les-auxiliaires-de-sante-crs>

N.B.: nel quadro dei Progetti e programmi di importanza nazionale (PPIN), la SEM sostiene un progetto della CRS finalizzato al miglioramento delle offerte di sostegno (p. es. lingua, mentorato) per assistenti di cura nei Cantoni.

3.6. Conclusione e necessità d'intervento in breve

Il mandato d'esame affidato al DFGP (SEM) e al DEFR (SECO) per determinare in che modo le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro possono migliorare il loro sostegno alle persone rientranti nel settore dell'asilo (persone ammesse provvisoriamente e rifugiati) nella loro integrazione professionale può fondarsi in larga misura e come indicato al capitolo 2.3 sulle raccomandazioni delle autorità preposte al mercato del lavoro e all'immigrazione riguardanti l'integrazione nel mercato del lavoro delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti³⁸. Le analisi del presente rapporto si fondano sullo studio «Tasso d'occupazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente sul mercato del lavoro svizzero» (CDC/BSS)³⁹, dal quale, in base a interviste ai servizi interessati, emerge una necessità d'intervento e di miglioramento (n. 2.3), segnatamente nei settori seguenti:

- collaborazione tra strutture statali ed economia;
- collaborazione interistituzionale orientata ai processi⁴⁰;
- misure di qualificazione vicine ai settori economici in vista di migliorare l'idoneità al collocamento⁴¹;
- promozione linguistica precoce⁴².

³⁸ Rapporto AUSL/ASM.

³⁹ Studio Tasso d'occupazione. Nel quadro dell'inchiesta, i datori di lavoro e attori statali hanno indicato che, per quanto riguarda i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente, le competenze linguistiche, la salute psichica e fisica nonché la motivazione e la volontà di rinunciare a un salario, ovvero di accettare un lavoro con uno status modesto sono i principali fattori di successo. Per quanto riguarda, invece, l'organizzazione e l'impostazione della promozione, le persone interrogate hanno indicato i fattori di successo seguenti: permeabilità tra sistemi nel quadro della CII, in particolare coordinamento e permeabilità tra offerte di promozione, coinvolgimento dei datori di lavoro e incitazione dei giovani e (giovani) adulti fino a 35-40 anni a conseguire un diploma professionale formale.

⁴⁰ Nel quadro delle inchieste svolte presso datori di lavoro e specialisti statali nel quadro dello studio Tasso d'occupazione, tra i cinque principali fattori di successo sono stati menzionati (accanto al coinvolgimento dei datori di lavoro) la collaborazione e la permeabilità tra offerte di promozione. AUSL e ASM raccomandano parimenti di chiarire l'accessibilità e il finanziamento in caso di utilizzo delle strutture ordinarie e delle offerte corrispondenti. Occorre infatti vagliare l'eventuale necessità di mezzi finanziari supplementari per consentire un impiego più ottimale di queste strutture alle persone ammesse provvisoriamente e ai rifugiati. Per quanto riguarda la collaborazione più ravvicinata con l'economia, le strutture ordinarie della formazione professionale (scuole professionali) hanno un ruolo cruciale per le questioni di qualificazione e promozione, le strutture dell'assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici di collocamento, invece, per le questioni di collocamento sul mercato del lavoro.

⁴¹ Dall'inchiesta dello studio Tasso d'occupazione emerge che i datori di lavoro e gli specialisti considerano l'incitazione a conseguire un diploma professionale formale per giovani e (giovani) adulti fino a 35-40 anni un fattore di successo del tutto essenziale. L'offerta in questo ambito è lacunosa e provoca delle liste d'attesa. Per quanto riguarda il finanziamento di offerte supplementari, AUSL e ASM raccomandano di rendere disponibili, in via sussidiaria, le strutture ordinarie dell'assicurazione contro la disoccupazione e degli uffici di collocamento. Le spese per l'integrazione nel mercato del lavoro saranno coperte in primo luogo grazie ai crediti della Confederazione (importo da verificare). Le prestazioni ai sensi dell'art. 59d LADI sono limitate e pertanto si applicano unicamente a titolo sussidiario.

⁴² I comitati dell'AUSL e dell'ASM raccomandano di vagliare la possibilità di proporre corsi di lingua per richiedenti l'asilo con statuto di soggiorno «N» e che si trovano già da un certo tempo in Svizzera (p. es. da oltre un anno) oppure che sono già stati attribuiti a un Cantone conformemente alla nuova procedura e per i quali non è ancora stata emanata alcuna decisione passata in giudicato. Questa raccomandazione ha parimenti originato l'inchiesta svolta dallo studio Tasso d'occupazione. Secondo

4. Necessità d'intervento e piano d'attuazione

L'esame dei lavori preparatori (n. 2.1) come anche chiarimenti e consultazioni (n. 2) con i rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni hanno fatto emergere una necessità d'intervento a più livelli (n. 3.6). Il modus operandi previsto, sotto forma di programma pilota conformemente all'articolo 55 capoverso 4 LStr (cfr. n. 4.5), consente di vincolare l'attribuzione di mezzi supplementari ai Cantoni e ai loro partner a determinati criteri corrispondenti alla necessità d'intervento constatata.

Qui di seguito è concretizzata la necessità d'intervento (n. 3.6) cui devono rispondere i Cantoni che partecipano al programma pilota e che desiderano stipulare una pertinente convenzione con la Confederazione. La rubrica «Obiettivi e criteri» precisa gli aspetti concreti che devono essere illustrati nelle domande di progetto e che sono conditio sine qua non per poter ottenere contributi supplementari della Confederazione.

Come indicato al numero 4.2, nel quadro del programma pilota occorre sfruttare e potenziare le collaborazioni e le offerte in essere all'interno delle strutture ordinarie della formazione professionale e del mercato del lavoro.

4.1. Collaborazione tra strutture statali ed economia

Necessità d'intervento: uno dei principali ostacoli a una buona integrazione nel mercato del lavoro (la quale presuppone un'esperienza concreta sul mercato del lavoro stesso) è il numero limitato di posti disponibili sul mercato del lavoro primario. Mancano altresì possibilità grazie alle quali candidati e aziende possano acquisire in modo semplice e flessibile un'esperienza di lavoro, ovvero di collaborazione nel quadro di stage.

In altri termini: il principale ostacolo è l'accesso iniziale al mercato del lavoro primario, giacché di norma è richiesta una certa esperienza professionale che però non può essere acquisita se non nel quadro di missioni o stage sul mercato del lavoro primario.

Il programma pilota deve pertanto rivolgersi anche ai settori economici e alle loro associazioni, ossia alle organizzazioni del mondo del lavoro e ai loro membri. Questi sono infatti parimenti partner del progetto, accanto ai servizi e alle istituzioni statali quali le autorità preposte al mercato del lavoro e alla formazione professionale nonché ai servizi d'integrazione. I rappresentanti dei settori economici devono essere direttamente coinvolti nell'elaborazione delle misure integrative per rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente, come del resto i datori di lavoro e le aziende pubbliche e private. Infatti, il fattore decisivo è la volontà dell'azienda di mettere a disposizione un numero maggiore di posti di stage, di tirocinio e di lavoro anche per le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati. Si hanno maggiori probabilità di incontrare tale volontà nei settori economici caratterizzati da una penuria di apprendisti e manodopera.⁴³

l'ASM e l'AUSL, il finanziamento dev'essere garantito dalla Confederazione, giacché questo gruppo di persone rientra nella competenza federale.

⁴³ Barometro dei posti di tirocinio. Rapporto dettagliato dei risultati dell'inchiesta svolta presso i giovani e le aziende. Istituto Link, su incarico della SEFRI. Aprile 2015.

<http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01587/01607/index.html?lang=it>

Approccio incentrato sulle strutture ordinarie e la prevenzione delle sovrapposizioni: la collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro nei vari rami economici è un compito permanente dei servizi statali (autorità preposte al mercato del lavoro, alla formazione professionale, alla migrazione e all'integrazione). Nel quadro del programma pilota occorre utilizzare, per quanto possibile, i contatti e gli organi in essere, per esempio quelli coinvolti nel dialogo sull'integrazione «al lavoro» (www.dialogue-integration.ch).

Obiettivi e criteri: i promotori del progetto indicano concretamente, nella domanda di programma, come intendono sviluppare le misure in funzione delle esigenze del mercato del lavoro, all'insegna della collaborazione tra Stato e settori economici. Le domande di programma dimostrano l'impegno dei settori economici e delle aziende, coinvolgendo al tempo stesso i rappresentanti dei lavoratori. Ciò riguarda in particolare l'elaborazione di misure di qualificazione vicine al settore economico (n. 4.3).

4.2. Collaborazione interistituzionale orientata ai processi

Necessità d'intervento: le misure di promozione dell'integrazione devono essere maggiormente orientate ai processi (*fil rouge*, gestione dei casi). Occorre evitare discontinuità e liste d'attesa. A tal fine occorre rafforzare la collaborazione dei vari servizi sul piano sia strategico sia operativo.

Su piano operativo occorre, in un primo tempo, fare un punto della situazione (valutazione del potenziale) personalizzato e precoce per determinare le risorse, le possibilità e i deficit di ogni persona. In questo occorre stabilire le competenze linguistiche, il livello di formazione e d'istruzione, l'esperienza professionale e lavorativa nonché la situazione sociale e le condizioni di salute. Al riguardo si sono dimostrati efficaci *assessments* sull'arco di più giorni orientati alla prassi. Il punto della situazione fungerà da base per la pianificazione delle tappe concrete d'integrazione nel mercato del lavoro.

In funzione della situazione e del potenziale occorrerà considerare altre questioni. Nel caso dei giovani occorrerà stabilire la capacità di seguire una formazione professionale. Va considerata anche la questione della valorizzazione e rivalorizzazione delle competenze professionali e dei diplomi.⁴⁴ Va altresì tematizzata e incoraggiata la volontà di accettare, almeno per un certo tempo, un lavoro meno valorizzante o diverso da quello svolto nel Paese d'origine (carriera alternativa). Queste possibilità e le esigenze connesse vanno chiaramente significate alle persone interessate (promuovere ed esigere)⁴⁵.

Nell'ottica del programma pilota occorre operare uno smistamento fondandosi sul punto della situazione, allo scopo di attribuire ai singoli misure adeguate alle loro esigenze. Può essere opportuno offrire un accompagnamento mirato alle persone in possesso di buone qualifiche e di una formazione adeguata. Nel quadro del progetto pilota «Sfruttare il potenziale dei migranti – formazione di recupero» è al vaglio una pertinente procedura. Per certe persone è possibile e potrebbe essere utile procedere direttamente all'integrazione nel mercato del lavoro alle condizioni salariali e lavorative usuali. Qui potrebbero intervenire gli URC. Nel quadro del programma pilota, lo smistamento ha lo scopo di determinare quali persone sono in grado di partecipare alle offerte da mettere in campo (cfr. n. 5). Sono prese in considerazione le persone che si mostrano motivate e che possiedono le competenze

⁴⁴ Progetto «Sfruttare il potenziale dei migranti – formazione di recupero» (2013-2018)
<https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/integration/themen/arbeit.html>

⁴⁵ Vedi le raccomandazioni corrispondenti nel rapporto AUSL /ASM. pag. 12.


necessarie. Il *job coaching* ha dato buoni risultati per l'attuazione di questo obiettivo d'integrazione nel mercato del lavoro. Questo strumento consente la nascita, sul lungo periodo, di rapporti di fiducia sia col lavoratore, sia col datore di lavoro, sia con altri attori (istituzione di formazione, centri di valutazione). È quanto confermato dalle esperienze maturate in diversi Cantoni e, in parte, nel quadro del programma d'integrazione specifica in vista dell'accoglienza e dell'integrazione di gruppi di rifugiati in vista del reinsediamento da parte della SEM.

Occorre rafforzare la collaborazione anche a livello strategico. Vari servizi statali o con mandato statale partecipano all'integrazione del gruppo target nel mercato del lavoro assumendo diverse funzioni. Occorre pertanto dimostrare, a livello cantonale (autorità) come anche a livello dei servizi incaricati e dei promotori, in che modo è retta la collaborazione interistituzionale strategica tra i sistemi e come sono definite le transizioni tra sistemi e istituzioni che assicurano l'assistenza alle persone rientranti nel settore dell'asilo (competenze, collaborazione, ripartizione dei ruoli, trasmissione dei casi, ecc.). Occorre parimenti indicare i miglioramenti a livello di collaborazione e i vantaggi che ne derivano per i partecipanti.

Approccio incentrato sulle strutture ordinarie e prevenzione delle sovrapposizioni: determinati Cantoni applicano già una gestione chiara dei casi nonché una buona collaborazione tra istituzioni coinvolte, mentre in altri questo aspetto richiede ancora dei miglioramenti. Per attuare il programma pilota non occorrono processi nuovi, basta utilizzare i processi e le strutture in essere e, all'occorrenza, adeguarli, completarli e migliorarli. L'attuale ripartizione dei ruoli tra i vari partner associati al programma sarà mantenuta.

La messa in campo di una collaborazione interistituzionale incentrata sugli obiettivi è uno dei compiti di base della promozione dell'integrazione nel quadro dei PIC. Pertanto, in linea di principio, questo compito non dev'essere indennizzato mediante contributi concessi per il programma pilota. L'adempimento delle esigenze riguardanti il criterio di cui al capitolo 2 è tuttavia conditio sine qua non per partecipare al programma pilota.

Raffigurazione semplificata del processo di promozione dell'integrazione



Obiettivi e criteri: i promotori dei progetti illustrano concretamente come intendono attribuire quanto prima possibile le persone a una gestione dei casi.

Occorre mostrare gli aspetti qualitativi e quantitativi della gestione dei casi. L'assetto sottoposto con la domanda di programma deve contenere griglie quantitative flessibili per i gruppi target in funzione dell'età, del livello di formazione e dell'esperienza professionale⁴⁶. Il programma pilota deve iscriversi in questo assetto e occorre indicare come vi saranno integrati i partecipanti.

L'assetto deve comprendere segnatamente gli elementi seguenti:

- *un punto della situazione e una valutazione approfondita del potenziale*, da parte di un servizio specializzato, ossia la procedura secondo cui sono definiti obiettivi d'integrazione individuali e vincolanti nonché le pertinenti modalità di controllo, di adeguamento e, all'occorrenza, di sanzionamento. Occorre altresì mostrare, se del caso, se e in che modo diversi aspetti inerenti al diritto degli stranieri, all'aiuto sociale e all'integrazione sono legati tra loro (p. es. mediante accordi d'integrazione).
- Sul piano operativo, occorre vagliare l'utilità di un *job coaching* che consenta la gestione dei casi nel quadro di un rapporto di fiducia, incentrato sulla motivazione e su una prospettiva personale e sociale e che risponda alle esigenze del mercato del lavoro (aziende); occorre garantire, oltre alla prossimità con il settore economico, anche la competenza interculturale del coach⁴⁷.
- *Sostegno alla candidatura e collocamento* sul mercato del lavoro primario (tirocinio o posto qualificato), in particolare grazie al coinvolgimento delle strutture degli uffici di collocamento.
- A livello strategico occorre indicare i *miglioramenti possibili della collaborazione orientata ai processi* e la ripartizione dei ruoli tra servizi statali o incaricati dallo Stato. La collaborazione e i potenziali miglioramenti vanno dimostrati mediante convenzioni scritte tra i servizi partecipanti⁴⁸.

4.3 Pretirocinio d'integrazione: misure di qualificazione vicine ai settori economici

Necessità d'intervento: dai lavori preparatori (n. 2.1), dalle esperienze dei PIC e dai regolari riscontri dei Cantoni emerge come oggi le offerte di qualificazione professionale siano insufficienti. Le risorse provenienti dalla somma forfettaria della Confederazione a favore dell'integrazione nonché dai contributi cantonali sono concesse, in generale, per promuovere le conoscenze linguistiche di base (libelli A1-A2 del QCER) e in parte anche per le misure di

⁴⁶ Occorre integrare, laddove opportuno, i lavori in atto del progetto «Analisi del potenziale» della SEM, cui hanno preso parte diversi Cantoni. Nell'autunno 2014, in base a una gara d'appalto, la SEM (divisione Integrazione) ha incaricato la Scuola universitaria professionale bernese e socialdesign di analizzare gli strumenti esistenti per la valutazione del potenziale. In questo contesto è nata una stretta collaborazione con i Cantoni interessati. I primi risultati saranno presentati nel 2016.

⁴⁷ Maggior ricorso all'interpretariato interculturale: su incarico del gruppo di pilotaggio della CII e della SEM, il centro di competenza INTERPRET ha avviato in diversi ambiti delle strutture ordinarie (aiuto sociale, formazione professionale, autorità preposte al mercato del lavoro o URC, uffici AI) dei progetti pilota volti a promuovere l'interpretariato interculturale. Le esperienze maturate grazie a questi progetti sono state sistematizzate e presentate nell'autunno 2015, sotto forma di raccomandazioni, in occasione di una manifestazione.

<http://www.iiz.ch/fr-ch/dynasite.cfm?dsmid=112154> (soltanto in tedesco e francese)

⁴⁸ Occorre tenere conto dei lavori preparatori nel caso del progetto CII relativo allo scambio di prestazioni tra l'aiuto sociale e l'AD. Progetto Collaborazione AD/Aiuto sociale.

qualificazione di base e la consulenza nonché altre misure (promozione precoce, integrazione sociale, ecc.). Come dimostrano le esperienze nonché le raccomandazioni contenute nel rapporto AUSL /ASM, i mezzi disponibili per proporre offerte più estese sono limitati. Le offerte di qualificazione sono spesso di durata insufficiente (in generale tra uno e sei mesi). Consentono, sì, un primo approccio alla lingua, alla società e al mercato del lavoro, ma spesso non offrono una base sufficiente per un accesso duraturo al mercato del lavoro o alle offerte delle strutture ordinarie della formazione professionale o dell'assicurazione contro la disoccupazione. Le esigenze del mercato del lavoro crescono: negli ultimi anni, anche i settori economici che propongono posti poco qualificati hanno aumentato le loro esigenze in termini di competenze linguistiche e professionali⁴⁹. Dalle inchieste emerge che, grazie a una promozione di base di lungo respiro (promozione di almeno un anno vertente su lingua, idoneità al collocamento, costanza, puntualità, ecc.), la grande maggioranza delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati in età di svolgere un'attività lucrativa soddisfa le condizioni per un'integrazione rapida e durevole nel mercato del lavoro (n. 5.1).⁵⁰

Per concretizzare il mandato del Consiglio federale di utilizzare le strutture in essere anziché sostenere offerte parallele di promozione dell'integrazione professionale, occorre procedere come segue:

le misure supplementari di qualificazione professionale (pretirocinio d'integrazione) devono essere sviluppate e attuate in primis entro le strutture esistenti della formazione di base professionale, ossia presso i centri di formazione dei vari rami economici, le aziende di tirocinio o le scuole professionali. All'occorrenza può essere opportuno considerare altri fornitori di offerte di transizione, di corsi preparatori o di «pretirocini». A titolo sussidiario occorre altresì vagliare se entrano in linea di conto, come promotori di progetti, anche provvedimenti inerenti al mercato del lavoro dell'AD adatti o adeguati nonché offerte esistenti e confacenti di promozione dell'integrazione. La prossimità delle offerte ai settori economici e la disponibilità delle aziende a sfruttare il potenziale rappresentato dai rifugiati riconosciuti e dalle persone ammesse provvisoriamente restano criteri del tutto centrali. Occorre inoltre provvedere affinché le misure di qualificazione professionale da sviluppare e attuare sfocino in un attestato riconosciuto dalle associazioni professionali. Un tale attestato deve consentire l'accesso alle offerte di formazione professionale di base (AFP, AFC; art. 7 della legge sulla formazione continua).

I partner del progetto indicano, nel quadro del programma pilota, come le offerte di qualificazione professionale (pretirocinio d'integrazione) sono sviluppate e attuate, conformemente ai criteri indicati di seguito, in seno a queste strutture in essere e vicine ai settori economici dei centri di formazione dei settori economici o di altre istituzioni quali le scuole specializzate e professionali (cfr. anche n. 3.2.).

Nel mettere in campo offerte supplementari occorre considerare, in collaborazione con Stato ed economia, le tendenze cantonali per quanto riguarda la penuria di manodopera e sviluppare le misure d'integrazione (acquisizione dell'idoneità al collocamento) in un approccio congiunto tra servizi cantonali e settori economici interessati. È quanto avviene, per esempio, nei settori in cui, risaputamente, vige una forte domanda di posti di formazione, come il settore sanitario e quello delle opere sociali, o i settori chiamati a fronteggiare

⁴⁹ Il rapporto «Valutazione Berna», pag. 22, costata che per molte persone le difficoltà sono dovute alle esigenze crescenti del mercato del lavoro, che si traducono parimenti in condizioni di partecipazione più restrittive ai corsi di formazione e ai programmi di qualificazione proposti.

⁵⁰ Progetto «Sfruttare il potenziale dei migranti – formazione di recupero» (2013-2018)
<https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/integration/themen/arbeit.html>

particolari sfide in materia di attribuzione dei posti di tirocinio, come il settore edile, determinati servizi, l'industria manifatturiera o il commercio al dettaglio.⁵¹

Il gruppo target delle misure previste (programma pilota di pretirocinio d'integrazione) sono i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente. Queste persone presentano, di norma, esigenze specifiche per conseguire l'abilità al lavoro, segnatamente in tema di competenze linguistiche. È tuttavia concepibile e potrebbe essere utile che le pertinenti offerte, adeguate conseguentemente, siano messe a disposizione anche di altri gruppi di persone, nel quadro o all'infuori dell'aiuto sociale. Lo sviluppo di offerte destinate ad altre categorie di persone esula dal quadro del programma pilota. Tuttavia si raccomanda di prevedere sin dalla fase di pianificazione la successiva estensione delle offerte ad altri gruppi di persone, così da concepire il loro proseguimento a medio e lungo termine.

Approccio incentrato sulle strutture ordinarie e prevenzione delle sovrapposizioni: in linea di principio, l'offerta delle strutture della formazione professionale e dell'assicurazione contro la disoccupazione è aperta a tutti i gruppi di persone. Come detto, tuttavia, i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente non soddisfano, di norma, le condizioni di base per accedere a tali offerte.

I contributi nel quadro del programma pilota, provenienti dai crediti per la promozione specifica dell'integrazione in virtù dell'articolo 55 LStr, sono finalizzati a colmare le lacune dell'offerta esistente e a rafforzare le strutture ordinarie della formazione professionale e del mondo del lavoro nella realizzazione della loro missione di base. Pertanto, il programma pilota prevede che il pretirocinio d'integrazione intervenga in primis negli organismi della formazione professionale e dei rami economici in essere (art. 17 OIntS).

Questa procedura garantisce che siano utilizzate le strutture in essere e al tempo stesso che possa essere messa in campo, al loro interno, un'offerta supplementare sotto forma di classi supplementari per la qualificazione professionale del gruppo target. I contributi del progetto pilota devono pertanto servire in prima linea a finanziare quest'offerta supplementare di pretirocini d'integrazione.

Come detto al numero 3.5, oggi disponiamo di una solida esperienza maturata nell'ambito di progetti e offerte realizzati da organismi della formazione professionale e dei rami economici. Sinora, tuttavia, questi programmi pilota si sono limitati a un numero esiguo di classi. Il problema non è tanto un'assenza di volontà da parte dei partner del progetto, quanto la scarsità dei mezzi finanziari. L'offerta attuale è ben lungi dal rispondere alle esigenze. I contributi del programma pilota saranno pertanto impiegati per la messa in campo di un'offerta più consona alle esigenze.

Obiettivi e criteri: i promotori dei progetti indicano concretamente come creare, in stretta collaborazione con le aziende o con le strutture che già collaborano da vicino con le aziende, offerte supplementari che consentano di sviluppare le qualifiche, acquisire un'esperienza sul mercato del lavoro primario e, in generale, competenze di base nonché una capacità di lavoro onde garantire un'integrazione professionale duratura.

Le offerte di qualificazione professionale nel quadro dei pretirocini d'integrazione devono essere concepite in una forma intensiva (in generale a tempo pieno) e durare, in maniera generale, un anno. Il loro obiettivo è di porre le basi per accedere al mercato del lavoro primario o, se del caso, a una formazione professionale futura (idoneità al collocamento) nonché di promuovere in maniera specifica le competenze di base linguistiche, professionali

⁵¹ Vedi p. es. il barometro dei posti di tirocinio della SEFRI e quello dei Cantoni

e sociali. Queste offerte prevedono imperativamente una missione sul mercato del lavoro primario (stage) o presentano una struttura binaria.

Logicamente, le varie offerte di promozione (competenze linguistiche, professionali, sociali) dovrebbero essere proposte in un unico luogo. È altresì concepibile coordinare tali offerte in funzione delle competenze specifiche e delle reti esistenti, ma realizzarle in strutture separate.

Occorre mostrare come le misure di qualificazione sono integrate nella collaborazione orientata ai processi (gestione dei casi) e coordinate con il *job coaching*.

I promotori dei progetti devono altresì precisare come viene certificato il pretirocinio d'integrazione, mostrando le prospettive e possibilità professionali aperte a lungo termine grazie alla nuova formazione di base. Devono altresì indicare se e come il pretirocinio d'integrazione possa essere valorizzato in maniera modulare in vista di una formazione e formazione continua successiva (ai sensi della legge sulla formazione continua, art. 7, che entrerà in vigore nel 2017).

4.4. Promozione linguistica precoce

Necessità d'intervento: il trattamento della domanda d'asilo di una persona che ha buone probabilità di restare in Svizzera dura, in media tra i 300 e i 400 giorni, con oscillazioni che possono spaziare da pochi giorni ad alcuni mesi o anni.⁵² Per motivi connessi alla politica d'asilo e onde ridurre l'attrattiva della Svizzera quale meta delle persone che hanno scarse probabilità di ottenere asilo o di essere ammesse provvisoriamente (prevenzione di un effetto pull), è perseguita una strategia di trattamento delle domande d'asilo che, sotto il profilo della durata, tende a penalizza le persone con un diritto potenziale di rimanere in Svizzera. Grazie al riassetto del settore dell'asilo, in futuro sarà tuttavia possibile ottimizzare i processi in modo tale che tutte le decisioni in materia d'asilo possano essere erogate entro un anno.⁵³ Tuttavia, anche secondo le nuove modalità procedurali, prima della concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria trascorrerà un certo tempo. Per alcune persone, questo lasso di tempo potrebbe essere utilizzato per avviare le prime misure. L'AUSL e l'ASM raccomandano pertanto alla Confederazione (competente per il gruppo in questione) di vagliare l'eventualità di finanziare corsi di lingua per richiedenti l'asilo titolari del permesso «N» che si trovano in Svizzera già da un certo tempo (p. es. da oltre un anno) oppure che sono già stati attribuiti a un Cantone conformemente alla nuova procedura e che non sono ancora oggetto di alcuna decisione passata in giudicato.

Le analisi lo mostrano chiaramente: nel caso delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati, prima è emanata la decisione, maggiori sono le opportunità di accedere al mercato del lavoro. Si dovrebbe pertanto iniziare, prim'ancora dell'erogazione della decisione, a mettere in atto misure di apprendimento linguistico, segnatamente per le persone che hanno forti probabilità di rimanere in Svizzera. In questo modo si garantirebbe che le persone aventi un potenziale in termini di partecipazione alle misure di qualificazione o a un pretirocinio d'integrazione (n. 4.3) dispongano delle competenze linguistiche necessarie. A tal fine, il

⁵² Rapporto sulle misure di accelerazione nel settore dell'asilo. Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP): marzo 2011. <https://www.bfm.admin.ch/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/gesetzgebung/asylg-aug/ersatz-nee/ber-beschleunig-asyl-f.pdf> (soltanto in tedesco e francese).

⁵³ Rapporto finale «Pianificazione globale per il riassetto del settore dell'asilo». Gruppo di lavoro Riassetto del settore dell'asilo (AGNA) su incarico del DFGP, della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e della CDOS. Stato: 18 febbraio 2014. <https://www.bfm.admin.ch/dam/data/bfm/aktuell/news/2014/2014-03-28/ber-agna-i.pdf>

programma pilota dovrebbe concentrarsi sulle persone con forti probabilità di rimanere in Svizzera, ossia su determinate nazionalità o regioni d'origine (da definirsi dalla SEM).

Approccio incentrato sulle strutture ordinarie e prevenzione delle sovrapposizioni: durante la procedura d'asilo, il focus non è posto sull'integrazione professionale tramite l'acquisizione di qualifiche professionali o l'esercizio di un'attività lucrativa. La maggior parte dei Cantoni prevede tuttavia già oggi offerte di occupazione (struttura del giorno) e di promozione linguistica destinate ai richiedenti l'asilo. Indirettamente, la Confederazione appoggia queste offerte attraverso contributi dell'aiuto sociale (importo forfettario globale). Queste offerte si limitano, in genere, a poche ore settimanali e servono a fornire dei riferimenti (linguistici) nella realtà quotidiana o a proporre un'occupazione semplice. Queste offerte puntuali di promozione linguistica destinate ai richiedenti l'asilo sono spesso mal coordinate con offerte analoghe destinate a rifugiati e persone ammesse provvisoriamente o ai migranti.

Il presente programma pilota non si riferisce alla formazione professionale e alle proposte di occupazione destinate ai richiedenti l'asilo, bensì esclusivamente alla promozione linguistica. Nel quadro del programma pilota non si tratta in primis di estendere le offerte puntuali di promozione linguistica ai richiedenti l'asilo, bensì di utilizzare le strutture e le scuole di lingue della promozione dell'integrazione in essere nel quadro dei PIC. Per il progetto pilota occorre ampliare e completare tali offerte, creando classi supplementari per la promozione linguistica precoce. I contributi del programma pilota dovranno pertanto essere impiegati in primis per il finanziamento di questa offerta supplementare. In tal modo è altresì garantito che le offerte corrispondano alle esigenze qualitative del programma pilota e siano coordinate tra loro.

Obiettivo: nel quadro di un'analisi, i promotori dei progetti presentano le esigenze in materia di promozione dell'apprendimento linguistico e della familiarità con le condizioni di vita in Svizzera per i richiedenti l'asilo con buone prospettive di rimanere a lungo termine in Svizzera. Spiegano concretamente come mettere in campo una promozione linguistica efficace (obiettivi e gruppi target, organizzazione dell'attuazione, processi, finanziamento). Precisano in particolare le modalità secondo cui le misure si inseriscono nella collaborazione interistituzionale (n. 4.2).

Le misure da prevedere devono essere coordinate con i programmi di promozione linguistica e di occupazione e, al tempo stesso, devono essere delimitate rispetto a tali offerte. Devono soddisfare criteri qualitativi da definirsi previa consultazione dei Cantoni⁵⁴.

⁵⁴ www.fide-info.ch

4.5. Applicazione

In linea di principio, i criteri devono essere soddisfatti in maniera cumulativa.

In una prima fase (2018-2021), la ripartizione dei fondi sarà iscritta giuridicamente entro un programma di portata nazionale. Si tratta di una nuova misura (pilota) supplementare cui possono partecipare unicamente partner di progetto motivati (organizzazioni settoriali del mondo del lavoro, servizi cantonali, istituzioni, scuole). Le basi legali sono date dagli articoli 55 capoverso 3 LStr e 17e OIntS (programmi di portata nazionale).

Sebbene i crediti non saranno attribuiti nel quadro dei programmi d'integrazione cantonali 2018-2021, in linea di principio l'attuazione del programma pilota dovrà svolgersi simultaneamente e analogamente ai PIC, tramite i Cantoni. Assumerà la forma di decisioni o convenzioni quadriennali supplementari fondate sui PIC e a complemento degli stessi. Pertanto, sarà del tutto possibile che i Cantoni concludano unicamente una convenzione di programma nel quadro dei PIC e rinuncino a partecipare al programma pilota di portata nazionale in quanto non potranno o non vorranno soddisfare i pertinenti criteri. Il programma sarà cofinanziato dalla Confederazione sulla base di convenzioni quadriennali e in virtù di piani approvati conformemente ai criteri summenzionati (n. 4).

Ci si aspetta che, in previsione dei vantaggi che ne trarranno, i Cantoni e i loro partner di progetto cofinanzino con mezzi propri una parte del programma pilota. Il contributo federale (importo forfettario) è calcolato in modo da non oltrepassare la metà dei costi. Il sostegno della Confederazione è suddiviso negli importi forfettari seguenti:

- importo forfettario per posto e anno destinato alla qualificazione professionale (pre tirocinio d'integrazione);
- importo forfettario per posto e anno destinato alla promozione linguistica precoce.

Il Consiglio federale si baserà sulle prime esperienze maturate grazie all'attuazione del programma pilota per decidere, nel 2019, se proseguirlo e, se sì, con quali modalità.

5. Costi e valutazione degli effetti

I calcoli del presente capitolo si basano su stime e su cifre dedotte da esperienze passate. Le stime servono a esplicitare gli effetti che i previsti investimenti dovrebbero avere sulle finanze federali.

5.1. Contributo federale al programma pilota

In linea di massima, il programma pilota metterà in campo 1000 posti l'anno⁵⁵. È probabile che questa cifra non sarà raggiunta di primo acchito; sono pertanto avanzate stime che prevedono 800 posti l'anno durante i primi due anni di programma (2018 e 2019).

	2018	2019	2020	2021	Totale
<i>Numero di posti</i>	800	800	1000	1000	3600
<i>Quota parte federale</i>	50%	50%	50%	50%	
<i>Quota parte cantonale</i>	50%	50%	50%	50%	
Importo del contributo federale	12 000 000	12 000 000	15 000 000	15 000 000	54 000 000
<i>Lingua</i>	1 600 000	1 600 000	2 000 000	2 000 000	7 200 000
<i>Qualifiche (pretirocinio d'integrazione)</i>	10 400 000	10 400 000	13 000 000	13 000 000	46 800 000
Contributo federale per posto/persona	15 000	15 000	15 000	15 000	
Contributo federale per posto per la lingua	2000	2000	2000	2000	
Contributo federale per posto per il pretirocinio d'integrazione	13 000	13 000	13 000	13 000	
<i>Costo del pretirocinio d'integrazione</i>					26 000
<i>Costo della promozione linguistica</i>					4000

In linea di massima, il contributo federale non deve oltrepassare la metà dei costi del programma pilota. Per lasciare ai Cantoni il maggior margine di manovra possibile nell'attuare il programma con i rispettivi partner di progetto, il contributo federale è versato sotto forma di importi forfettari.

Costi della qualificazione professionale e contributo federale al pretirocinio d'integrazione: i progetti pilota in essere, destinati ai rifugiati e alle persone ammesse provvisoriamente, come anche le offerte di formazione della durata di un anno in preparazione della vita professionale proposte dalle strutture di formazione professionale (n. 3.5) costano tra 20 000 e 30 000 franchi. Questa forbice si spiega principalmente con le differenze esistenti in

⁵⁵ Diamo per acquisito che ogni anno almeno 3000-4000 persone avranno il potenziale richiesto per integrarsi rapidamente e durevolmente nel mercato del lavoro grazie a una promozione adeguata. Questa stima si basa sulla griglia quantitativa utilizzata nel progetto di riassetto del settore dell'asilo (24 000 domande d'asilo l'anno, 7320 concessioni dell'asilo e ammissioni provvisorie l'anno; vedi rapporto sul riassetto) e tiene conto delle realtà constatate in materia di potenziale professionale (qualifiche, competenze; vedi n. 3.1.) dei nuovi rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente. A fronte della situazione odierna, caratterizzata da un forte numero di domande d'asilo e da un elevato tasso di protezione, le cifre utilizzate per i calcoli qui di seguito (domande d'asilo, concessioni dell'asilo e ammissioni provvisorie) sono al di sotto delle cifre attuali. Almeno per il momento, il reale potenziale dovrebbe pertanto essere riveduto verso l'alto.

materia di equipaggiamento delle infrastrutture e di materiale utilizzato nel quadro delle offerte proposte dai vari settori economici⁵⁶.

I calcoli del presente capitolo si basano su costi medi valutati a 26 000 franchi. Calcolando che la Confederazione finanzia il programma pilota in ragione del 50 per cento dei costi, il suo contributo al pretirocinio d'integrazione è di 13 000 franchi per posto e anno.

Costo della promozione linguistica e contributo federale alla promozione linguistica precoce: occorrono 4000 franchi a persona affinché i richiedenti l'asilo con buone prospettive di rimanere in Svizzera acquisiscano competenze linguistiche appropriate (250-300 ore per i livelli A2 QCER all'orale e A1 QCER per scritto). Calcolando che la Confederazione prende a carico il 50 per cento dei costi, il suo contributo alla promozione linguistica precoce è di 2000 franchi per posto e anno.

Il contributo forfettario globale della Confederazione per la promozione linguistica precoce e la qualificazione professionale (pretirocinio d'integrazione) è di 15 000 franchi a persona.

5.2. Valutazione degli effetti

Si tratta di valutare l'effetto che il contributo forfettario concesso dalla Confederazione per la promozione linguistica precoce e la qualificazione professionale (pretirocinio d'integrazione) produrrà sul tasso d'attività e sulla dipendenza dall'aiuto sociale.

Questo effetto è valutato esclusivamente nell'ottica delle finanze federali: sono considerati unicamente i risparmi che presumibilmente saranno realizzati in termini di importi versati dalla Confederazione nel quadro dell'aiuto sociale; non sono invece considerati tutti gli altri effetti, quali la possibilità di evitare spese supplementari (p. es. nei settori della scuola, della salute o della sicurezza), le perdite di entrate fiscali o altre incidenze non quantificabili sulla limitazione dell'immigrazione, sul benessere delle persone interessate o sulla coabitazione pacifica in generale⁵⁷.

L'integrazione richiede tempo e le misure di promozione consentono risparmi soltanto dopo una certa durata. Il potenziale effetto del programma in termini di risparmi per quanto riguarda le spese dell'aiuto sociale è pertanto calcolato su una durata determinata, ossia un periodo di sei anni.

Questi i principali effetti attesi dal programma pilota:

- grazie alla promozione linguistica precoce, le persone acquisiscono le competenze linguistiche che, una volta erogata la decisione positiva in materia d'asilo, consentiranno loro di integrarsi entro un termine relativamente breve nel mercato del lavoro o di seguire un pretirocinio d'integrazione.
- Grazie alla qualificazione professionale e all'esperienza pratica connessa, il pretirocinio d'integrazione agevola la partecipazione al mercato del lavoro. Ciò è confermato

⁵⁶ Secondo le indicazioni di diversi fornitori di prestazioni (p. es. progetti pilota in corso, offerte in materia d'integrazione professionale per i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente, offerte transitorie e corsi in preparazione alla vita professionale proposti da strutture di formazione professionale, offerte di formazione di recupero proposte dall'AD, offerte dell'assicurazione contro l'invalidità).

⁵⁷ Secondo uno studio realizzato da B,S,S. su incarico della SEM, ogni volta che una persona cessa completamente di dipendere dall'aiuto sociale, lo Stato economizza 35 000 franchi. Costi e vantaggi dell'integrazione nel mercato del lavoro delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati, B,S,S., 14 giugno 2013.

<http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/bfm/integration/berichte/va-flue/studie-kosten-nutzen-arbeitsintegr-d.pdf> (soltanto in tedesco)

dall'aumento del tasso di collocamento e d'occupazione degli interessati.
Qui di seguito sono considerati esclusivamente questi effetti sul tasso di occupazione.

Diversi studi hanno consentito di determinare i tassi di collocamento conseguiti grazie alle misure in essere in materia di preparazione professionale e di qualificazione. La forbice è relativamente larga. In funzione della misura applicata, tra il 50 e l'85 per cento dei partecipanti riesce ad accedere al mercato del lavoro primario o a una formazione professionale di base ordinaria (AFP, AFC)⁵⁸. I progetti pilota destinati ai rifugiati e alle persone ammesse provvisoriamente noti sinora raggiungono regolarmente tassi di collocamento situati nella parte alta della forbice, ossia attorno all'80 per cento (n. 3.5.)⁵⁹.

I rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente trovano già tutt'oggi un lavoro remunerato durante i primi sei anni, il che consente loro di uscire progressivamente dall'aiuto sociale. Questa integrazione professionale già in atto (ma insoddisfacente) va parimenti considerata nella valutazione degli effetti. Pertanto, i calcoli qui di seguito considerano il tasso di collocamento soltanto in ragione di una data quota parte. Per calcolare l'effetto conseguito, partiamo dall'ipotesi che l'aiuto sociale versato dalla Confederazione ai partecipanti al programma scenda del 40 per cento sin dall'anno seguente la partecipazione.

La Confederazione versa ai Cantoni importi forfettari globali per compensare le spese occasionate dall'aiuto sociale. Questi importi forfettari globali ammontano a circa 18 000 franchi per persona e anno (ossia 1500 franchi per persona e mese). Laddove sono adottate soluzioni poco onerose, gli importi forfettari globali per rifugiati e persone ammesse provvisoriamente coprono i costi dell'aiuto sociale nonché una parte delle spese amministrative e di assistenza.

In base alle ipotesi summenzionate, gli effetti sperati sulle finanze federali nell'arco di sei anni sono i seguenti:

⁵⁸ Lo studio «Punto della situazione transizione I», pag. 8, rileva un tasso di collocamento compreso tra il 50 e l'80 per cento. Nel caso dei giovani e dei giovani adulti, perlopiù in situazioni sfavorevoli e con risultati scolastici mediocri e conoscenze della lingua locale spesso limitate, il tasso in SEMO si aggira attorno al 50 %. Nel programma «Riesco» e in programmi simili, il tasso di riuscita si aggira attorno all'80 %. Tra il 70 e l'80 % dei partecipanti al progetto «Perspektive Bau», maggiormente incentrato su una formazione di base, possiede la capacità e la motivazione necessarie per svolgere un tirocinio in tre mesi.

<http://www.nzz.ch/wirtschaft/die-uebersehenen-arbeitskraefte-1.18505305> (soltanto in tedesco e francese)

N.B.: le divergenze tra i tassi sono intimamente connesse allo smistamento e alla selezione dei partecipanti. I nostri calcoli tengono conto di questo effetto (riduzione del tasso di collocamento).

⁵⁹ Tassi di collocamento elevati (indicatore d'efficacia) riflettono perlopiù la valutazione e l'attribuzione delle persone con potenziali corrispondenti nonché una gestione mirata dei casi. I risultati variano in funzione del potenziale (forte o debole) delle persone che partecipano alla misura. In teoria, il tasso di efficacia della misura è maggiore laddove le persone che vi prendono parte presentano un certo potenziale ma hanno manifestato difficoltà nell'accedere al mercato del lavoro senza il concorso della misura. La valutazione della situazione e del potenziale al momento dello smistamento riveste pertanto grande importanza. Nell'attuare il programma pilota occorre pertanto provvedere affinché lo smistamento e l'attribuzione delle misure siano riservati a persone che presentano un certo potenziale ma per le quali il mercato del lavoro sarebbe inaccessibile senza la misura (n. 4.2).

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Posti	800	800	1000	1000	1000	1000	
Contributo federale	12 000 000	12 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	84 000 000
Risparmi⁶⁰	0	5 760 000	11 520 000	18 720 000	25 920 000	25 920 000	87 840 000
Onere netto	12 000 000	6 240 000	3 480 000	-3 720 000	-10 920 000	-10 920 000	-3 840 000
Importo forfettario globale a persona							18 000
Aumento del tasso d'attività							+40 %

In base a questa stima si può affermare quanto segue: se le misure sono concretizzate in maniera ottimale e in base ai contributi federali per il programma pilota, entro sei anni sono realizzabili risparmi in termini di spese federali per l'aiuto sociale. Stando alle stime di cui sopra, dopo sei anni questi risparmi si attestano a 3,8 milioni di franchi.

Se nel calcolo globale non si considerano soltanto gli importi devoluti dalla Confederazione all'aiuto sociale, ma anche tutti i costi connessi sostenuti dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni, e se ci si fonda sugli investimenti congiunti nel quadro del programma pilota, i risparmi conseguiti dopo sei anni sono ancora maggiori.

⁶⁰ Aumento del 40 % del tasso d'attività grazie alle misure del programma pilota. Per esempio, con 800 partecipanti, l'anno seguente la partecipazione si avrebbero 320 persone attive in più (ossia il 40% di 800). Per gli importi versati dalla Confederazione nel quadro dell'aiuto sociale, in ragione di 18 000 franchi l'anno (importo forfettario globale a persona), i risparmi si attestano a 5 760 000 di franchi l'anno (ossia 320 x 18 000 franchi).

6. Prossime tappe d'applicazione

Dicembre 2015: decisione del Consiglio federale conformemente alla bozza.

Entro la fine della primavera 2016: la SEM definisce e pubblica le grandi linee e le condizioni generali riguardanti gli obiettivi, i criteri e l'entità del programma pilota. La pubblicazione illustra anche la procedura, contiene le condizioni generali relative ai valori di pianificazione (p. es. modalità di finanziamento) e formula raccomandazioni riguardanti i perimetri (p. es. soluzioni cantonali o regionali, segnatamente per i settori economici organizzati su scala regionale). Per i valori cardine e le condizioni generali, la SEM consulta la SEFRI e la SECO, nonché i rappresentanti dei potenziali promotori di progetti (autorità cantonali, organizzazioni del mondo del lavoro e istituzioni di formazione).

I promotori dei progetti interessati sono invitati a manifestare per scritto il loro interesse a partecipare, presentando una pertinente bozza entro la fine dell'estate 2016.

La SEM, in collaborazione con la SEFRI e la SECO, può supportare lo sviluppo delle misure da parte dei promotori dei progetti grazie a un accompagnamento tecnico e a contributi nel quadro dei crediti esistenti.

Lo scadenario dei lavori successivi corrisponde a quello dell'attuazione della seconda fase dei PIC (PIC II, 2018-2021).

Dalla primavera 2016: sviluppo degli strumenti a livello federale (monitoraggio, ecc.).

Dicembre 2016: approvazione del credito d'impegno richiesto nel quadro del preventivo 2017.

Fine 2016: parallelamente alle base dei PIC II, circolare relativa alle condizioni formali di presentazione dei progetti per partecipare al programma pilota e, all'occorrenza, aspetti tecnici (questioni di delimitazione).

2017: PIC II: domanda di programma, controllo del programma e negoziazioni successive, convenzione di programma.

In linea di massima, la domanda di programma pilota è presentata parallelamente: deposito del progetto, controllo del progetto e ritocchi, decisione o convenzione.

Dal 2018: attuazione dei PIC II e del programma pilota d'integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti.

2019: decisione del Consiglio federale riguardante la chiusura o il proseguimento del programma pilota, oppure la sua trasformazione in programma ordinario.

7. Allegati

7.1. Riferimenti e link

Integrazione nel mercato del lavoro delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti – analisi e raccomandazioni d'intervento. Rapporto del gruppo di lavoro AUSL/ASM del 28 novembre 2014, comprendente una valutazione da parte dei comitati AUSL e ASM del 4 febbraio 2015

Abbreviazione: rapporto AUSL/ASM

<http://www.vsaa.ch/actualites/news-agenda/news/insertion-des-personnes-admises-a-titre-provisoire-et-des-refugies-reconnus> (soltanto in tedesco e francese)

Rapporto del gruppo di lavoro Idoneità al collocamento: Progetto «Collaborazione tra l'AD e l'aiuto sociale». 2013.

Abbreviazione: Progetto Collaborazione AD/Aiuto sociale

<http://www.iiz.ch/fr-ch/dynasite.cfm?dsmid=106218>

Rapporto sulle misure di accelerazione nel settore dell'asilo. Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP): marzo 2011.

Abbreviazione: Rapporto Misure d'accelerazione

<https://www.bfm.admin.ch/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/gesetzgebung/asylg-aug/ersatz-nee/ber-beschleunig-asyl-f.pdf> (soltanto in tedesco e francese)

Qualificazione e riqualificazione professionale degli adulti – Offerte esistenti e raccomandazioni per l'ulteriore sviluppo. Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI. Berna, giugno 2014

Abbreviazione: Rapporto qualificazione e riqualificazione

<http://www.sbf.admin.ch/berufsbildung/02794/index.html?lang=it>

Soluzioni transitorie al momento della transizione I – punto della situazione. Rapporto per il conto della SEFRI nel quadro della collaborazione interistituzionale (CII), Landert Brägger Partner, Zurigo, 2015.

Abbreviazione: Punto della situazione dei luoghi di transizione I

www.sbf.admin.ch/transition-f (soltanto in tedesco e francese)

Messaggio concernente la modifica della legge federale sugli stranieri (Integrazione) dell'8 marzo 2013 (FF 2013 2045-2092)

<https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2013/2045.pdf>

Brochure «Brevi informazioni Rifugiati riconosciuti — Permesso B, Rifugiati ammessi provvisoriamente — Permesso F, Persone ammesse provvisoriamente — Permesso F». Segreteria di Stato della migrazione SEM. 2015.

<https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/publikationen/info-flue-va/info-flue-va-it.pdf>

Il pilotaggio degli uffici di collocamento sarà sviluppato e ottimizzato. Simon Röthlisberger, Samuel Kost: La Vie économique: 11.12.2014.

<http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/01353/02326/05555/index.html?lang=fr> (soltanto in tedesco e francese)

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) nonché dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) del marzo 2012.

https://www.bfm.admin.ch/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/gesetzgebung/teilrev_asylv2-vinta-vvwa/ber-i.pdf

Tasso d'occupazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente sul mercato del lavoro svizzero. BSS Volkswirtschaftliche Beratung Basel e KEK-CDC Consultants su incarico della SEM: aprile 2014.

Abbreviazione: Studio Tasso d'occupazione

[https://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/publiservice/berichte/integration.html#Rapports %20sur %20admis %20provisoires %20et %20r %C3 %A9fugi %C3 %A9s](https://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/publiservice/berichte/integration.html#Rapports%20sur%20admis%20provisoires%20et%20r%C3%A9fugi%C3%A9s) (soltanto in tedesco, con sintesi in francese)

Valutazione dell'integrazione e delle offerte integrative per persone ammesse provvisoriamente e rifugiati. Büro BASS, su incarico della Direzione della sanità pubblica e della previdenza sociale del Cantone di Berna, Ufficio delle opere sociali: Berna, febbraio 2014.

Abbreviazione: Valutazione Berna

http://www.gef.be.ch/gef/fr/index/soziales/soziales/publikationen/berufliche_und_sozialeintegration.html (soltanto in tedesco e francese)

Accordo intercantonale del 18 giugno 2009 sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio, in vigore dal 1° marzo 2013

www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/pdf/idLegge/1986

Costi e utili dell'integrazione nel mercato del lavoro delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati. BSS Basel. 14 giugno 2013.

Abbreviazione: Studio Costi e utili

<http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/bfm/integration/berichte/va-flue/studie-kosten-nutzen-arbeitsintegr-d.pdf> (soltanto in tedesco)

Barometro dei posti di tirocinio. Rapporto dettagliato dei risultati. Indagine presso i giovani e le aziende su incarico della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI. Aprile 2015.

<http://www.sbf.admin.ch/berufsbildung/01587/01607/index.html?lang=fr>

Integrazione professionale delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati (analisi di dati dell'assicurazione contro la disoccupazione). Studio BSS Basilea su incarico della SEM (soltanto in tedesco). 2014.

Abbreviazione: Studio Integrazione professionale

<http://www.sbf.admin.ch/berufsbildung/01587/01607/index.html?lang=it>

Rapporto finale «Pianificazione globale per il riassetto del settore dell'asilo». Gruppo di lavoro Riassetto del settore dell'asilo (AGNA) su incarico del DFGP, della CDDGP e della CDOS. Stato: 18 febbraio 2014.

Abbreviazione: Rapporto riassetto

<https://www.bfm.admin.ch/dam/data/bfm/aktuell/news/2014/2014-03-28/ber-agna-i.pdf>

7.2. Elenco delle abbreviazioni

AGNA	Arbeitsgruppe Gesamtplanung Neustrukturierung des Asylbereichs	AGNA	Gruppo di lavoro Riassetto del settore dell'asilo
ALV	Arbeitslosenversicherung	AD	Assicurazione disoccupazione
AMM	arbeitsmarktliche Massnahmen	PML	Provvedimenti mercato del lavoro
AOZ	Asyl-Organisation Zürich	AOZ	Asyl-Organisation Zürich
AuG	Ausländergesetz	LStr	Legge federale sugli stranieri
AVG	Arbeitsvermittlungsgesetz	LC	Legge sul collocamento
AVIG	Arbeitslosenversicherungsgesetz	LADI	Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
BASS	Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien BASS	BASS	Ufficio di studi di politica del lavoro e di politica sociale
BFM	Bundesamt für Migration	UFM	Ufficio federale della migrazione
BR	Bundesrat	CF	Consiglio federale
B,S,S.	Schweizer Beratungsbüro für Fragen zu Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft	B,S,S.	Ufficio svizzero di consulenza per le questioni sull'economie, l'ambiente e la società
BV	Bundesverfassung	Cost.	Costituzione federale
EBA	Eidgenössisches Berufsattest	AFP	Attestato federale di formazione pratica
EFV	Eidgenössische Finanzverwaltung	AFF	Amministrazione federale delle finanze
EFZ	Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis	AFC	Attestato federale di capacità
EJPD	Eidg. Justiz- und Polizeidepartement	DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
IIZ	Interinstitutionelle Zusammenarbeit	CII	Collaborazione interistituzionale
KEK	Consultants sind spezialisiert auf die Beratung von öffentlichen Verwaltungen und Nonprofitorganisationen	CDC	Consulenti specializzati nella consulenza per amministrazioni pubbliche e organizzazioni non governative
KIP	Kantonale Integrationsprogramme	PIC	Programmi d'integrazione cantonali
KKJPD	Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und - direktoren	CDDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia

LAM	Logistikstellen Arbeitsmarktliche Massnahmen	LMMT	Logistica delle misure relative al mercato del lavoro
OdA	Organisation(en) der Arbeitswelt	OrLav	Organizzazione/i del mondo del lavoro
PPnB	Programme und Projekte von nationaler Bedeutung	PPIN	Programmi e progetti d'importanza nazionale
RAV	Regionale Arbeitsvermittlungszentren	URC	Uffici regionali di collocamento
SBFI	Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation	SEFRI	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
SECO	Staatssekretariat für Wirtschaft	SECO	Segreteria di Stato dell'economia
SEM	Staatssekretariat für Migration	SEM	Segreteria di Stato della migrazione
SH	Sozialhilfe	AS	Aiuto sociale
SKOS	Schweizerische Konferenz für öffentliche Sozialhilfe	CSIAS	Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale
SODK	Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren	CDOS	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali
SRK	Schweizerisches Rotes Kreuz	CRS	Croce Rossa Svizzera
SuG	Subventionengesetz	LSu	Legge sui sussidi
SVEB	Schweizerischer Verband für Weiterbildung	FSEA	Federazione svizzera per la formazione continua
vA/Flü	vorläufige Aufgenommene und Flüchtlinge	AP/Rif.	Persone ammesse provvisoriamente e rifugiati
VIntA	Verordnung über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern	OIntS	Ordinanza sull'integrazione degli stranieri
VKM	Vereinigung der Kantonalen Migrationsbehörden	ASM	Associazione dei servizi cantonali di migrazione
VSAA	Verband Schweizerischer Arbeitsmarktbehörden	AUSL	Associazione degli uffici svizzeri del lavoro
WBF	Eidg. Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung	DEFR	Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
WeBiG	Bundesgesetz über die Weiterbildung	LFCo	Legge federale sulla formazione continua
ZUG	Zuständigkeitsgesetz	LAS	Legge federale sull'assistenza